



Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo
Siacca

Ordinanza n° (vedasi stringa a stampa)

Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del Porto di Porto Palo Menfi (AG) - edizione giugno 2022 – Rev. 00 in data 17/06/2022

Il sottoscritto, Tenente di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Siacca:

- 1. VISTI:** i provvedimenti emanati nel tempo dai Capi del Circondario Marittimo di Siacca "*pro tempore*", antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza e disciplinanti la navigazione portuale, gli ormeggi e gli accosti alle banchine, nonché le attività portuali e marittime a vario titolo esercitate nel Porto di Porto Palo Menfi;
- 2. RITENUTO:** necessario, al fine di semplificare e rendere più agevole la conoscibilità e l'applicazione delle disposizioni esistenti a favore della collettività, raccogliere in unico provvedimento le disposizioni concernenti la navigazione, l'ormeggio, la sosta, il rifornimento delle navi nel Porto di Porto Palo Menfi, la circolazione stradale dei veicoli, il conferimento dei rifiuti delle navi, le attività di pesca non professionale nonché ogni altra attività che si svolge in ambito portuale;
- 3. RITENUTO:** necessario aggiornare le discipline sopra menzionate in relazione agli eventi, criticità ed esperienze nel mentre occorsi e maturati;
- 4. CONSIDERATO:** che, ai sensi del Decreto Presidenziale del 01/06/2004 (Classificazione dei porti ricadenti nell'ambito del territorio della Regione Siciliana), il Porto di Porto Palo Menfi è un porto di Categoria II - Classe 3^a ricadente nell'ambito del territorio della Regione siciliana, con funzione peschereccia, turistica e da diporto;

- 5. VISTO:** il vigente Piano Regolatore Portuale approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con proprio Decreto n. 479/D.R.U. del 26/11/1999;
- 6. VISTI:** in particolare, gli articoli 16, 17, 18, 28, 30, 50, 59, 62, 69, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 74, 75, 79, 81 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, *"Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione"* e 81 e 524 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, *"Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)"*;
- 7. VISTI:** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- 8. VISTA:** la Legge 14 maggio 1976, n. 389 *"Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima"*, in particolare l'articolo 13;
- 9. VISTA:** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss.mm.ii., *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo"*, in particolare l'articolo 19;
- 10. VISTA:** la Legge 8 luglio 2003 n. 172, *"Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"*;
- 11. VISTO:** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ss.mm.ii., *"Nuovo Codice della Strada"*;
- 12. VISTO:** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ss.mm.ii., *"Codice della Nautica da Diporto"*;
- 13. VISTO:** il Decreto Legislativo n° 196 del 19 agosto 2005, ss.mm.ii., *"Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale"*;
- 11. VISTO:** il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 *"Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE"*;

- 14. VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ss.mm.ii. *“Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada”*;
- 15. VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*;
- 16. VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 28 luglio 2016 *“Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata”*, in particolare l'articolo 4 comma 1 per quanto attiene le comunicazioni dei movimenti di uscita e di rientro in porto per talune unità da pesca;
- 17. VISTA:** la richiesta di parere a tutti gli utenti interessati di cui alla nota prot. n. 2002 in data 13/02/2022;
- 18. VISTE:** le note prot. n. 2174 in data 07/03/2022 e prot. n. 5267 in data 09/06/2022 dell'Istituto Idrografico della Marina Militare con le quali vengono fornite le pertinenti indicazioni ed i suggerimenti del caso da parte del citato Ente sulla bozza di provvedimento oggetto della presente Ordinanza;
- 19. VISTI:** in particolare, per quanto attiene la disciplina riguardante la vigilanza sull'esercizio delle attività nei porti ricadenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle:
- a. l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle n° 22/2021 in data 22 dicembre 2021 *“Vigilanza sull'esercizio delle attività nei porti ricadenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle”*, trasmessa allo scrivente Ufficio con nota prot. n. 35679 in data 23/12/2021, assunta al protocollo in pari data al n. 13871, a mezzo della quale viene disposto che la vigilanza sulle attività all'interno dei porti ricadenti nel Compartimento Marittimo di Porto Empedocle è esercitata, laddove questi non sono inclusi nella giurisdizione dell'A.D.S.P. – Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale, dai rispettivi Capi del Circondario Marittimo;
 - b. l'articolo 141.6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435, in materia di *“Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana*

- in mare*”, con cui si sancisce che <<*la compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall’Autorità marittima*>>;
- c. il Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 388 “*Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l’installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto*”, in particolare l’articolo 7, con cui si sancisce che <<*in occasione delle prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall’Autorità marittima*>>;
- d. il Decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 “*Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera*”, in particolare l’articolo 27, 2° comma, con cui si sancisce che <<*la compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall’Autorità marittima*>>;
- e. la Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione” – Serie Generale n. 101/2014 in data 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di “*Attività di compensatori di bussola*”;
- f. il dispaccio protocollo n. 0077079 in data 01.07.2015 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fornito dei chiarimenti circa lo svolgimento dell’attività di compensatore di bussole in più porti nazionali;

20. VISTI:

in particolare, per quanto attiene la disciplina riguardante la sicurezza per le operazioni di combustibili liquidi:

- a. il Decreto del Ministro degli Interni in data 31.07.1934 in materia di “*Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi*”;
- b. la Circolare n° 105 Serie I Titolo Demanio Marittimo in data 21 settembre 2000 dell’ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione “*Oggetto: Commissione Locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav.*”.

Periodicità dei collaudi alle manichette flessibili adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o petrolchimici. Prove di controllo alle tubazioni flessibili impiegate per la movimentazione dei prodotti petroliferi”;

- c. la Circolare n. 16 serie VIII Titolo Porti in data 19 luglio 2002 dell'ex Ministero dei Trasporti, avente per oggetto *“Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi”;*
- d. la propria Ordinanza n. 40/2010 in data 23 settembre 2010 *“Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi nel Circondario Marittimo di Sciacca”;*

21. VISTI:

in particolare, per quanto attiene la disciplina per l'uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e delle operazioni di ossitaglio:

- a. il D.lgs. 09/04/2008, n. 81 recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;*
- b. il D.lgs. 27/07/1999, n. 271 recante *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485”;*
- c. il D.lgs. 27/07/1999, n. 272 recante *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485”;*
- d. la Circolare n° DEM3/850 in data 28/03/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Per la Navigazione e il Trasporto marittimo e aereo avente per oggetto *“Applicazione dell'art. 46 del Decreto Legislativo n° 272 in data 27/07/1999”* con la quale sono state impartite direttive specifiche al fine di individuare, nell'ambito dei lavori da assoggettare a procedura autorizzativi semplificata;
- e. il Dispaccio prot. n. 82/048472/II in data 06.08.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato

trasMESSO il dispaccio prot. n. DEM3/2045 in data 31.07.2003 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, riguardante il criterio di “*non applicabilità*” del Decreto 272/99 ai cantieri navali;

- f. la propria precedente Ordinanza n. 09/04 in data 24/05/2004 “*Regolamento per l’uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e delle operazioni di ossitaglio nell’ambito dei Porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Sciacca*”, e le risultanze della riunione a suo tempo tenutasi con le Amministrazioni e gli organismi interessati per la definizione dello stesso regolamento esperita in data 20/04/2004 ed il relativo verbale di riunione;
- g. la richiesta di parere alle Amministrazioni interessate (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, Azienda Unità Sanitaria Locale e Consulente Chimico del Porto) trasmessa con nota prot. n. 2002 in data 13/02/2022;

22. VISTI:

in particolare, per quanto attiene la disciplina del “Porto Base”:

- a. il Decreto Ministeriale del 27/04/2017 “*Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, all’acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari*”;
- b. i dettami già riportati nell’Ordinanza n. 05/16 in data 14/06/2016 “*Regolamento del Porto di Porto Palo - Menfi*”;

23. VISTI:

in particolare, per quanto attiene la disciplina delle formalità di arrivo e partenza in formato digitale (“NSW – *National Single Windows*”):

- a. il sopra menzionato Decreto Ministeriale del 27/04/2017 “*Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, all’acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari*”;
- b. il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 124059 del 28/10/2015 ad oggetto “*National Single*

Window – Standardizzazione a livello nazionale del processo e delle formalità di arrivo e partenza delle navi dai porti”;

- c. il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n° 40161 del 28/03/2017 recante *“Interpello n. 954 - 1368/2016 dell’Agenzia delle Entrate - Imposta di bollo - Domanda di accosto delle navi”*, con il quale è stato chiarito che per le istanze di accosto presentate all’Autorità Marittima non è dovuta l’imposta di bollo;
- d. la richiesta di parere alle Amministrazioni interessate (in particolare, le società cooperative che operano nel Circondario) trasmessa con nota prot. n. 2002 in data 13/02/2022;
- e. la propria Ordinanza n. 07/21 in data 04/06/2021 *“National Single Windows” - Sportello Unico per le formalità di Arrivo e Partenza ed adempimenti delle unità da diporto provenienti / dirette verso porti situati in Stati “non Schengen” nei Porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Sciacca”*;

24. VISTE:

le normative comunitarie riguardanti gli adempimenti delle unità da diporto provenienti / dirette verso porti situati in Stati “non Schengen”:

- a. il Regolamento (UE) nr. 399/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 09 marzo 2016 che istituisce un Codice Unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen);
- b. il Regolamento (UE) nr. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice Doganale dell’Unione, e successive modifiche ed integrazione, che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono;
- c. l’*“ALLEGATO”* della raccomandazione della Commissione Europea che istituisce un *“Manuale pratico per le guardie di frontiera”* comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone, e che sostituisce la raccomandazione C (2006) 5186 della Commissione del 6 novembre 2006;

- d. la richiesta di parere alle Amministrazioni interessate (in particolare, Ufficio della Polizia di Frontiera di Porto Empedocle) trasmessa con nota prot. n. 2002 in data 13/02/2022;
- e. la propria Ordinanza n. 07/21 in data 04/06/2021 *“National Single Windows” - Sportello Unico per le formalità di Arrivo e Partenza ed adempimenti delle unità da diporto provenienti / dirette verso porti situati in Stati “non Schengen” nei Porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Sciacca*”;

25. VISTA: la propria Ordinanza n. 05/16 in data 14/06/2016 *“Regolamento del Porto di Porto Palo - Menfi”*;

26. VISTA: la propria Ordinanza n. 01/22 in data 11/01/2022 *“Menfi (AG), Porto di Porto Palo – Limiti di pescaggio consentiti per la navigazione all’interno dello specchio acqueo portuale”*;

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione del “Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del Porto di Porto Palo Menfi (AG) edizione giugno 2022 – Rev. 00 in data 17/06/2022)

1. A far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza è reso esecutivo l'allegato *“Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi del Porto di Porto Palo Menfi (AG)” - edizione giugno 2022 – Rev. 00 in data 17/06/2022*.

Articolo 2

(Abrogazione precedenti Ordinanze e Regolamenti)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente, venute meno le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 dell'Ordinanza n. 12/21 del 09/07/2021, sono formalmente abrogate le seguenti Ordinanze:
 - a. Ordinanza n. 09/04 in data 24/05/2004 *“Regolamento per l’uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e delle operazioni di ossitaglio”*;
 - b. Ordinanza n. 06/05 in data 25/03/2005: approvazione del *“Regolamento per la raccolta e la gestione dei rifiuti nel Circondario Marittimo di Sciacca”*;

- c. Ordinanza n. 40/10 in data 23/09/2010 *“Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi nel Circondario Marittimo di Sciacca”*;
 - d. Ordinanza n. 03/18 in data 14/03/2018: *“Disciplina della pesca in ambito portuale”*;
 - e. Ordinanza n. 07/21 in data 04/06/2021 *“National Single Windows” - Sportello Unico per le formalità di Arrivo e Partenza ed adempimenti delle unità da diporto provenienti / dirette verso porti situati in Stati “non Schengen” nei Porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Sciacca”*.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente sono formalmente abrogate altresì le seguenti Ordinanze, o ogni altro provvedimento o disposizione precedentemente emanato in materia, in contrasto con quanto ordinato nel citato *“Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi del Porto di Porto Palo Menfi (AG)” - edizione giugno 2022 – Rev. 00 in data 17/06/2022*:
- a. Ordinanza n. 05/16 in data 14/06/2016: *“Regolamento del Porto di Porto Palo - Menfi”*;
 - b. Ordinanza n. 01/22 in data 11/01/2022 *“Menfi (AG), Porto di Porto Palo – Limiti di pescaggio consentiti per la navigazione all’interno dello specchio acqueo portuale”*.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

- 1. Tutti gli allegati citati nel testo del presente provvedimento sono da considerarsi parte integrante del medesimo.
- 2. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi di legge e, in particolare, a titolo indicativo non esaustivo:
 - a. ai sensi dell’art. 1174, comma 1, ovvero dell’art. 1231, del *“Codice della Navigazione”*;
 - b. ai sensi dell’art. 1174, comma 2, del *“Codice della Navigazione”* o del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, ss.mm.ii. *“Codice della Strada”* nel caso di norme relative alla circolazione nell’ambito del demanio portuale;
 - c. ai sensi dell’art. 1168 del *“Codice della Navigazione”* per l’inosservanza del divieto di pesca nel Porto senza la prevista autorizzazione;

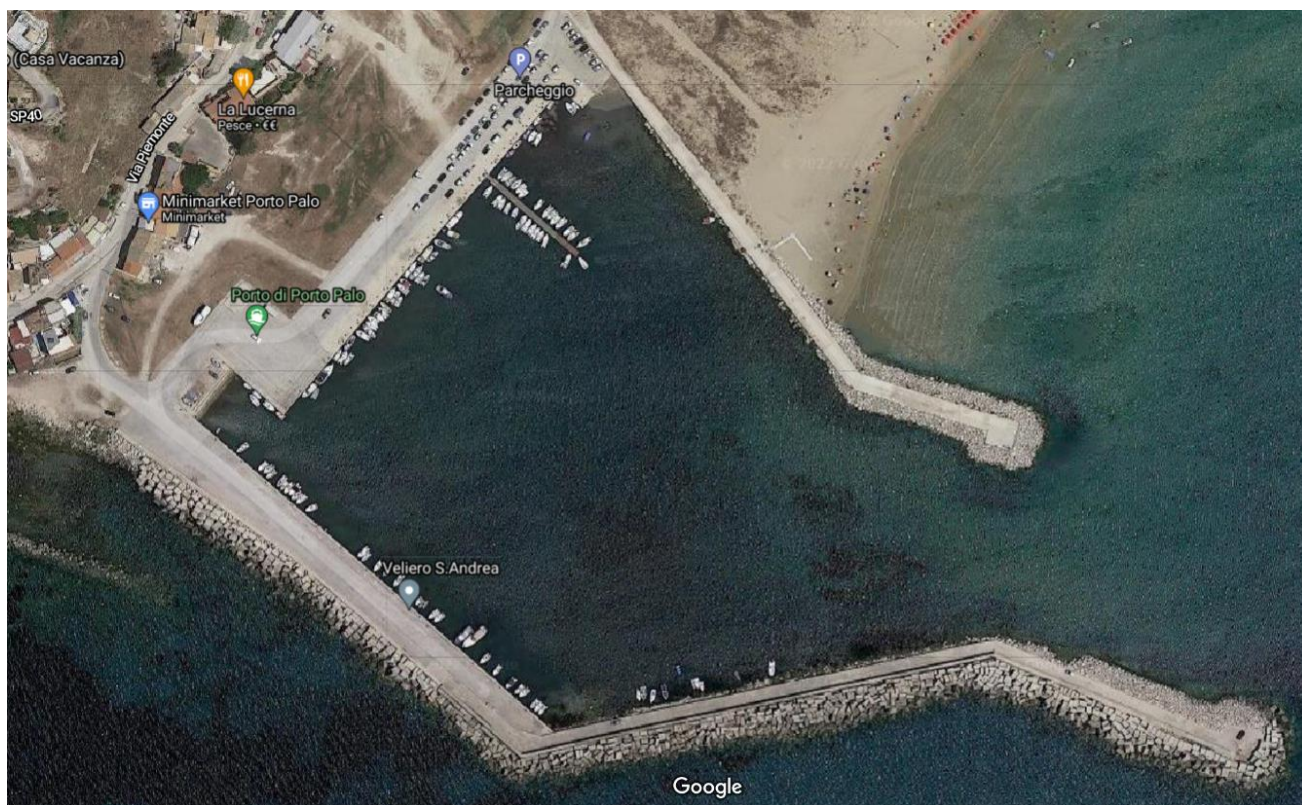
- d. dell'art. 53 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ss.mm.ii., "Codice della Nautica da Diporto" se alla condotta di un'unità da diporto;
 - e. ai sensi del d.lgs 9 gennaio 2012, n. 4, ss.mm.ii., *"Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96"* per violazioni commesse in materia di esercizio di pesca marittima, professionale e non, diverse da quelle di cui al precedente comma;
 - f. ai sensi del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm.ii., *"Testo Unico in Materia Ambientale"* per violazioni in materia ambientale (ivi inclusi i rifiuti);
 - g. ai sensi del d.lgs 8 novembre 2021, n. 197, ss.mm.ii. *"Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE"*, art. 16, nel caso di violazioni in materia di obbligo di conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi di qualsiasi tipologia;
 - h. ai sensi dell'art. 1174, comma 1 del *"Codice della Navigazione"*, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave illecito e fermo restando i poteri disciplinari conferiti al Comandante del Porto dagli artt. 1249 e 1255 dello stesso Codice, per violazioni riguardanti l'esercizio delle attività in Porto.
3. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/sciacca.

Sciacca, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco PETRUNELLI
(firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e
delle discendenti disposizioni attuative)



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SCIACCA



***Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi
marittimi del Porto di Porto Palo Menfi (AG)***

**EDIZIONE GIUGNO 2022 – REV.
00 IN DATA 17/06/2022**

SOMMARIO

ELENCO VARIANTI	5
Capitolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Articolo 1 (Campo di applicazione)	6
Articolo 2 (Ambito di applicazione della regolamentazione).....	6
Articolo 3 (Definizioni)	7
Articolo 4 (Doveri dei comandanti / conduttori)	11
Articolo 5 (Deroghe)	11
Articolo 6 (Vigilanza sulle attività in Porto)	12
Articolo 7 (Norme speciali per l'attività di compensatori di bussole e per il rilascio della relativa attestazione)	14
Articolo 8 (Prescrizioni generali per la navigazione in Porto)	15
Articolo 9 (Divieti generali).....	15
Articolo 10 (Gestione e smaltimento dei rifiuti)	16
Articolo 11 (Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016)	18
Capitolo 2 - DELLA NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE NAVI NEL PORTO DI PORTO PALO MENFI E ALLA FONDA	19
Articolo 12 (Fenomeno di insabbiamento del Porto di Porto Palo Menfi (AG))	19
Articolo 13 (Limiti di pescaggio consentiti e regole di comportamento per la navigazione all'interno dello specchio acqueo portuale Porto di Porto Palo Menfi (AG)).....	19
Articolo 14 (Disciplinazione degli ormeggi).....	20
Articolo 15 (Sosta alla fonda)	21
Articolo 16 (Ingresso ed uscita dal Porto di Porto Palo Menfi)	22
Articolo 17 (Comunicazioni all'Autorità Marittima all'ingresso e all'uscita dal Porto di Porto Palo Menfi)	22
Articolo 18 (Definizione delle "zone di lento moto" e prescrizioni di sicurezza da rispettare).....	24
Articolo 19 (Incidenti).....	24
Articolo 20 (Navigazione e accosti)	25
Articolo 21 (Obblighi durante la sosta e l'ormeggio in Porto)	25
Articolo 22 (Disarmo presso le banchine portuali)	25
Articolo 23 (Responsabile delle unità in disarmo)	27
Articolo 24 (Dotazione e mezzi del servizio di guardiania)	27
Articolo 25 (Disarmo presso cantieri navali o altre strutture idonee in concessione)	28
Articolo 26 (Lavori a bordo di navi in sosta nel Porto)	28
Articolo 27 (Divieto di deposito)	28
Articolo 28 (Deposito temporaneo di attrezzi da pesca)	29
Articolo 29 (Divieto di scarico sulle banchine e sull'area portuale).....	31
Capitolo 3 – NORME PARTICOLARI PER LA NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE UNITA' DA DIPORTO.....	32
Articolo 30 (Navigazione nel Porto)	32
Articolo 31 (Obblighi durante la sosta in Porto)	32

Articolo 32	(Obblighi dei concessionari / gestori posti d'ormeggio da diporto)	33
Articolo 33	(Disciplina del transito delle unità da diporto)	33
Capitolo 4 – DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PEDONALE NEL PORTO DI PORTO PALO MENFI		36
Articolo 34	(Campo di applicazione e regole generali)	36
Articolo 35	(Regolamentazione della circolazione veicolare)	37
Articolo 36	(Limiti di velocità)	38
Articolo 37	(Zone dedicate alla sosta dei veicoli e circolazione in ambito portuale)	38
Articolo 38	(Apposizione e manutenzione dei segnali verticali e orizzontali)	39
Articolo 39	(Ulteriori divieti)	39
Articolo 40	(Del comportamento dei pedoni)	40
Articolo 41	(Norme per l'alaggio ed il varo a mezzo autogrù)	41
Capitolo 5 - DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ALLE UNITA' NAVALI E AGLI IMPIANTI FISSI		44
Articolo 42	(Operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle unità navali e agli impianti fissi – articolo unico)	44
Capitolo 6 - REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DI UNITA' NAVALI AI SENSI DELL'ART. 46 D.LGS 27/07/1999, N. 272		45
Articolo 43	(Disposizioni generali)	45
Articolo 44	(Tipologia di lavori con impiego di fonti termiche soggetti al rilascio di Nulla Osta mediante "procedura semplificata")	45
Articolo 45	(Tipologia di lavori con impiego di fonti termiche comportanti in genere operazioni a rischio più elevato di quelle di cui alla "procedura semplificata", che sono soggetti al rilascio di Nulla Osta mediante "procedura ordinaria")	47
Articolo 46	(Istanza di Nulla Osta)	48
Articolo 47	(Valutazione dell'istanza)	49
Articolo 48	(Divieti)	50
Articolo 49	(Termine di decadenza del Nulla Osta)	51
Articolo 50	(Ulteriori prescrizioni di sicurezza)	51
Articolo 51	(Prescrizioni per particolari lavori)	52
Articolo 52	(Prescrizioni per particolari lavori)	53
Capitolo 7 - DISCIPLINA DEL "PORTO BASE"		54
Articolo 53	(Sosta temporanea nel Porto di Porto Palo Menfi per unità non iscritte nei locali RR.NN.MM.&GG. né autorizzate al "Porto Base")	54
Articolo 54	(Procedura per l'autorizzazione / revoca al "Porto Base" nel Porto di Porto Palo per unità non iscritte nei locali RR.NN.MM.&GG.)	55
Articolo 55	(Unità in disarmo)	56
Capitolo 8 – DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE PROFESSIONALI IN PORTO		57
Capitolo 9 - DELLE OPERAZIONI DI SBARCO E TRASBORDO DEL TONNO ROSSO, PESCE SPADA E TONNO ALALUNGA		58
Capitolo 10 - DELLE ATTIVITA' DI PESCA NON PROFESSIONALE IN PORTO		59
Articolo 56	(Disposizioni generali per la pesca non professionale in Porto)	59
Articolo 57	(Autorizzazione per la pratica della pesca non professionale in Porto)	60
Articolo 58	(Variazione, furto e smarrimento dell'autorizzazione per la pratica della pesca non professionale in Porto)	61
Articolo 59	(Ulteriori obblighi della persona autorizzata alla pesca non professionale in Porto)	61
Capitolo 11 - DELLE FORMALITA' DI "ARRIVO E PARTENZA" MEDIANTE LO SPORTELLLO UNICO "NATIONAL SINGLE WINDOWS"		62
Articolo 60	(Generalità)	62
Articolo 61	(Attribuzione del "Visit_ID")	62

Articolo 62	<i>(Formalità di pre-arrivo)</i>	63
Articolo 63	<i>(Formalità di arrivo e partenza)</i>	64
Articolo 64	<i>(Disposizioni per le navi addetta ai servizi locali)</i>	66
Articolo 65	<i>(Disposizioni particolari per le unità addette alla pesca professionale e all'acquacoltura)</i>	67
Capitolo 12 -	DEGLI ADEMPIMENTI DELLE UNITÀ DA DIPORTO, IVI INCLUSE QUELLE DIRETTE / PROVENIENTI A / DA PAESI "NON SCHENGEN"	68
Articolo 66	<i>(Generalità)</i>	68
Articolo 67	<i>(Ulteriori adempimenti per le unità da diporto dirette / provenienti a / da paesi "NON SCHENGEN")</i>	70
Articolo 68	<i>(Obblighi dei concessionari di darsene e sodalizi nautici)</i>	70
ELENCO ALLEGATI		71
Allegato A.	PORTO DI PORTO PALO MENFI (AG)	72
Allegato B.	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ	73
Allegato C.	DICHIARAZIONE DI PROSEGUO	75
Allegato D.	ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARE ATTIVITÀ DI COMPENSATORE DI BUSSOLA	76
Allegato E.	COMUNICAZIONE DI DISARMO NAVE	77
Allegato F.	COMUNICAZIONE ESITO CONTROLLI UNITÀ IN DISARMO	79
Allegato G.	COMUNICAZIONE DI ALAGGIO E VARO A MEZZO AUTOGRÙ	80
Allegato H.	ISTANZA DI ESECUZIONE DI LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DI UNITÀ NAVALI	81
Allegato I.	COMUNICAZIONI INGRESSO IN PORTO PER UNITÀ NON AUTORIZZATE AL "PORTO BASE"	83
Allegato J.	ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE AL "PORTO BASE"	84
Allegato K.	PESCA SPORTIVA IN PORTO – FORMAT DI ISTANZA AUTORIZZAZIONE	85
Allegato L.	DOMANDA DI ACCOSTO	86
Allegato M.	NOTA CONTENIMENTO RIFIUTI	87
Allegato N.	NOTA DI INFORMAZIONE ARRIVO	90
Allegato O.	DICHIARAZIONE DI PORTO BASE	92
Allegato P.	FAL 1 DICHIARAZIONE GENERALE	93
Allegato Q.	FAL 2 – DICHIARAZIONE DI CARICO	94
Allegato R.	FAL 3 – DICHIARAZIONE DELLE PROVVISTE DI BORDO	95
Allegato S.	FAL 4 DICHIARAZIONE DI EFFETTI PERSONALE E MERCI DELL'EQUIPAGGIO	96
Allegato T.	FAL 5 - RUOLO DELL'EQUIPAGGIO	97
Allegato U.	FAL 6 – LISTA PASSEGGERI	98
Allegato V.	FAL 7 - MERCI PERICOLOSE A BORDO	99
Allegato W.	DICHIARAZIONE DEL RACCOMANDATARIO MARITTIMO	100
Allegato X.	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI PARTENZA	101
Allegato Y.	DISPONIBILITÀ FONDI	102
Allegato Z.	FAL PER LE UNITÀ ADDETTE AL SERVIZIO LOCALE	103
Allegato AA.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016	104

ELENCO VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Capitolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. La presente Ordinanza disciplina:
 - a. la navigazione, gli ormeggi e la sosta delle navi e dei galleggianti nell'ambito del Porto di Porto Palo Menfi;
 - b. la circolazione veicolare e pedonale nell'ambito del Porto di Porto Palo Menfi;
 - c. l'alaggio ed il varo di unità navali nel Porto di Porto Palo Menfi;
 - d. le attività di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle unità navali e agli impianti fissi presenti, ad oggi non ammesse nel Porto di Porto Palo Menfi bensì, nell'ambito del Circondario Marittimo, nel solo Porto di Sciacca;
 - e. l'uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e delle operazioni di ossitaglio in Porto;
 - f. la disciplina del cosiddetto "Porto Base";
 - g. le attività di pesca, professionale e non;
 - h. le formalità cosiddette "di arrivo e partenza" delle unità navali di qualsiasi tipologia nel Porto di Porto Palo Menfi;
 - i. gli adempimenti delle unità da diporto provenienti / dirette verso porti situati in Stati "non Schengen" nel Porto di Porto Palo Menfi;
 - j. in generale, ogni aspetto di sicurezza correlato alla vita del Porto ed alla sua operatività in quanto tale.

Articolo 2

(Ambito di applicazione della regolamentazione)

1. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere osservate da:
 - a. tutte le "navi", "galleggianti" ed "unità da diporto", come definiti rispettivamente dall'articolo 136 del Codice della Navigazione e dall'articolo 3 del Codice della Nautica da Diporto, anche se battenti bandiera europea o extra europea (salvo eventuali deroghe specificatamente riportate);
 - b. tutti i veicoli e mezzi terrestri, anche se iscritti in registri diversi da quelli italiani, che, per qualsivoglia motivo, transitano e/o sostano in Porto;
 - c. ogni pedone che abbia accesso, per qualsivoglia motivo, in Porto.
2. Negli articoli seguenti, quando non diversamente specificato, la parola nave e/o unità indica sia le navi, i galleggianti che le unità da diporto come definiti dal vigente Codice della Navigazione e dal Codice della Nautica da Diporto.

Articolo 3 **(Definizioni)**

1. Fermo restando il rinvio ad eventuali normative e disposizioni specifiche e di settore, ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. A.C.S. – Apparato Controllo Satellitare: sistema di controllo dello sforzo di pesca obbligatorio per talune unità da pesca;
 - b. A.I.S. - *Automatic Identification System*: sistema automatico di tracciamento utilizzato su talune tipologie di navi che, tramite un'apparecchiatura elettronica montata sull'unità, trasmette i propri dati, sfruttando la propagazione radio in banda VHF, grazie a un ricetrasmittitore integrato con un sistema di posizionamento GPS;
 - c. A.T.A.: *actual time of arrival*: orario effettivo di arrivo di una nave in porto;
 - d. A.T.D.: *actual time of departure*: orario effettivo di partenza di una nave dal porto;
 - e. autobotte: i veicoli cisterna (motrici e rimorchi) rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nonché quelli previsti dalla vigente normativa (ADR) per il trasporto di merci pericolose su strada e quelli contenuti nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f. Autorità Marittima: l'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Sciacca;
 - g. bunkeraggio: il complesso delle operazioni di rifornimento di liquidi combustibili e lubrificanti destinati alla propulsione ed ai servizi della nave con punto di infiammabilità maggiore/uguale a 60°C effettuato ad unità navali all'ormeggio in porto;
 - h. consulente chimico del porto: specifica figura professionale iscritta nel registro di cui al comma 2 dell'art. 68 del Codice della Navigazione detenuto dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ed in possesso dei requisiti indicati dal dispaccio n. DEM3/91160 in data 10 dicembre 1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione e il Demanio Marittimo;
 - i. COLREG 72/81: il Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare recepito in Italia con Legge n. 1085 del 27 dicembre 1977;
 - j. E.T.A.: *estimated time of arrival*: tempo stimato di arrivo in porto;
 - k. E.T.D.: *estimated time of departure*: tempo stimato di partenza dal porto;

- l. lento moto: andatura conforme ai limiti di velocità che previene la formazione di “scia”, a sua volta intesa come una riga spumeggiante lasciata dietro di sé sulla superficie dell'acqua da una unità in movimento, rivelata anche dalla produzione di onde visibili a poppa e baffi d'acqua a prua delle unità;
- m. “Marpol 73/78”: Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978;
- n. navi e galleggianti: tutte le unità definite dall'articolo 136 del Codice della Navigazione;
- o. ormeggio di fianco o “all'inglese”: ormeggio che prevede l'imbarcazione essere disposta parallelamente alla banchina;
- p. ormeggio di punta: ormeggio che prevede l'asse longitudinale dell'imbarcazione perpendicolare alla banchina;
- q. ormeggio alla ruota: ormeggio che prevede l'asse longitudinale dell'imbarcazione perpendicolare alla banchina ed assicurata mediante una o più ancore o corpi morti;
- r. ostruzioni: linea immaginaria congiungente i punti più esterni della Diga Sottoflutto / Molo di Levante e della Diga Sopraflutto / Molo di Ponente del Porto di Porto Palo Menfi;
- s. Porto di Menfi: parte dell'ambito spaziale in cui esplica la propria cogenza la presente Ordinanza - come meglio individuato nello stralcio grafico di cui al successivo allegato “Allegato A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che è corrispondente ai piani e prospetti riportati nel vigente Piano Regolatore Portuale - costituito da:
 - i. Diga Sottoflutto / Molo di Levante: è orientata per SSE e termina con una scogliera per SE (in cui, causa assenza di banchina, è precluso ogni tipo di ormeggio / sosta ad imbarcazioni e transito / sosta di veicoli);
 - ii. Banchina di Riva (centrale) e scalo di alaggio: l'ormeggio / sosta ad unità è consentito a condizione che questo avvenga esclusivamente con poppa in banchina (ormeggio di punta) e all’“ancorotto”; vi sono installate n. 19 bitte con una campata di 10 metri cadauno;
 - iii. Diga Sopraflutto / Molo di Ponente: è costituita da n. 3 bracci orientati rispettivamente per SE, ENE e ESE; qui è consentito l'ormeggio e la sosta ad imbarcazioni solo nel primo braccio – ove vi sono installate n. 13 bitte con una campata di 14 metri cadauno - a condizione che questo avvenga esclusivamente con poppa in banchina (ormeggio di

punta) e all'“ancorotto”; lungo tutta la banchina, è vietato il transito e la sosta di veicoli);

- t. raccolta, smaltimento, deposito temporaneo, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, rifiuti assimilabili agli urbani, produttore di rifiuti: si fa riferimento alle definizioni riportate nel d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. cosiddetto “*Testo Unico Ambientale*”;
- u. rifiuti prodotti dalle navi: i rifiuti di qualsiasi tipo prodotti a bordo di una nave, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, nonché i rifiuti associati al carico;
- v. RR.NN.MM.&GG: trattasi dei Registri Navi Minori e Galleggianti di cui all'articolo 146 del Codice della Navigazione;
- w. strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509:
 - i. “porto turistico”: complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
 - ii. “approdo turistico”: porzione dei porti destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
 - iii. “punti d'ormeggio”: aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto;
- x. vigilanza antincendio ed antinquinamento a bordo: la sorveglianza effettuata dal personale della nave rifornita, nel corso di tutta l'operazione di bunkeraggio;
- y. vigilanza antincendio ed antinquinamento a terra: la sorveglianza effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o da personale abilitato "guardia ai fuochi" del servizio integrativo antincendio portuale, dal personale gestore dei distributori fissi in banchina e dal personale dell'impresa responsabile dell'erogazione del carburante a mezzo autobotte;
- z. unità da diporto: le unità come definite dall'art. 3 del Codice della Nautica da Diporto:
 - i. unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
 - ii. unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità che:

1. è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
 2. è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
 3. è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 4. è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
 5. è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino alle unità da diporto;
- iii. nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 *gross tonnage*, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
- iv. nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui al successivo punto;
- v. nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;
- vi. imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- vii. natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, con esclusione delle moto d'acqua;
- viii. moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- aa. unità da pesca: ogni unità dedita all'attività di pesca professionale, come definita dall'art. 2 del d.lgs 9 gennaio 2012, n. 4 ss.mm.ii., ulteriormente così suddivisa:

- i. unità da pesca iscritta nei Registri Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca;
- ii. unità da pesca iscritta nelle Matricole o nei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti da altre Autorità Marittime che intendono dichiarare / hanno dichiarato il sorgitore di Porto Palo Menfi quale “porto base”;
- iii. unità da pesca non iscritta nei Registri Navi Minori e Galleggianti di Sciacca che accede occasionalmente nel Porto di Porto Palo Menfi per l'effettuazione di operazioni commerciali, bunkeraggio e per rifugio.

Articolo 4

(Doveri dei comandanti / conduttori)

1. In linea con i doveri tipici dei comandanti / conduttori di unità navali di qualunque tipologia, con le discendenti responsabilità e i principi caratterizzanti le buone prassi marinaresche, al fine di evitare e di costituire pericolo per se stessi, per le persone imbarcate, per le stesse unità e / o pericolo / intralcio per le altre unità, prima dell'inizio / del prosieguo della navigazione da / verso il Porto di Porto Palo Menfi è obbligo degli stessi comandanti / conduttori verificare ogni previsione meteo-marina / bollettini meteo / avvisi di burrasca ufficialmente diramati dagli Enti / dalle Amministrazioni civili e militari competenti (ivi inclusi gli “avvisi” di condizione meteorologiche avverse emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e gli avvisi di rischio meteo-idrogeologico ed idraulico emessi dagli Uffici di Protezione Civile della Regione siciliana).
2. Per le stesse finalità sopraesposte, si fa obbligo ai comandanti / conduttori di consultare le carte nautiche – da mantenere sempre aggiornate -, il Portolano P6, le Tavole di marea, gli Avvisi ai Naviganti, gli Avvisi Urgenti ai Naviganti (come rilanciati dalle Stazioni Radio Costiere), nonché le Ordinanze e gli “Avvisi” emanati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca e scaricabili dal sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/sciacca>.

Articolo 5

(Deroghe)

1. L'Autorità Marittima, per sopravvenute esigenze di polizia e sicurezza marittima portuale e della navigazione, può derogare, con provvedimento discrezionale motivato, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 6
(Vigilanza sulle attività in Porto)

1. L'esercizio di qualsiasi attività economica all'interno del Porto di Porto Palo Menfi è soggetta – per ciascun anno solare - alla vigilanza dello scrivente Capo del Circondario Marittimo, secondo le disposizioni previste dal presente articolo. Quanto sopra, fermo restando che:
 - a. per l'accesso a mezzo di veicolo si applicano le disposizioni di dettaglio di cui al Capitolo 4;
 - b. l'esercizio di qualsiasi attività sul demanio marittimo della Regione Sicilia è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della competente "Struttura Territoriale dell'Ambiente" del Dipartimento dell'Ambiente;
 - c. l'unica attività soggetta all'iscrizione nei registri di cui all'art. 68, comma 2 del Codice della Navigazione è quella condotta dai Consulenti Chimici del Porto per la quale bisogna ottenere la preventiva iscrizione nei registri detenuti dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, secondo le disposizioni di dettaglio emanate da quel Comado.
2. Le persone fisiche o giuridiche, per poter essere ammesse ad esercitare le attività di cui al comma 1, devono essere iscritte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ovvero in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo, o comunque, essere munite dei requisiti e dei titoli rilasciati dalle competenti Autorità amministrative che abilitino all'esercizio della specifica attività, secondo la normativa vigente.
3. Non sono soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al seguente comma:
 - a. tutti coloro in possesso della "tessera di libero accesso ai porti nazionali";
 - b. le persone fisiche e giuridiche che esplicano la propria attività in Porto sulla scorta di leggi, regolamenti o concessioni di servizio (funzionari pubblici, piloti, ormeggiatori, barcaioli, funzionari organismi riconosciuti e/o notificati, imprese portuali, imprese di navigazione, imprese di rimorchio, imprese per servizi antinquinamento, raccomandatari marittimi, spedizionieri marittimi, etc.);
 - c. i titolari di concessioni demaniali marittime in ambito portuale;
 - d. gli enti pubblici nonché le persone fisiche e giuridiche che esercitano un pubblico servizio (es: pulizia degli ambiti portuali e degli arenili, ritiro rifiuti, ritiro oli esausti, etc.).
4. Le ditte interessate potranno svolgere la propria attività, purché in regola con tutte le norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria, antinfortunistica, di igiene e sicurezza del lavoro, con l'osservanza delle seguenti formalità:

- a. presentare a questo Ufficio Circondariale Marittimo apposita “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (S.C.I.A.), in carta semplice, come da *fac-simile* in Allegato B;
 - b. la suddetta S.C.I.A. dovrà essere trasmessa esclusivamente via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo cp-sciacca@pec.mit.gov.it avendo cura di allegare un documento di identità (in tal caso, a firma del legale rappresentante), ovvero essere sottoscritta con firma digitale;
 - c. la citata comunicazione dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e corredata dell’elenco di eventuali collaboratori e/o dipendenti che dovranno operare nelle aree portuali, nonché dell’elenco dei mezzi impiegati;
 - d. ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della comunicazione in parola;
 - e. nel caso in cui venga accertata eventuale carenza di requisiti, questa Autorità Marittima potrà adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della segnalazione;
 - f. in caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione potrà vietare la prosecuzione dei lavori, fermo restando l’applicazione delle previste sanzioni penali;
 - g. l’Autorità Marittima avrà comunque facoltà di richiedere, entro il medesimo termine di 30 giorni, l’esibizione di ulteriore documentazione integrativa rispetto alle informazioni contenute nella S.C.I.A., qualora ritenesse necessario chiarire taluni aspetti riferiti all’attività che si intenda svolgere in porto.
5. Qualora si intenda continuare a svolgere l’attività anche per l’anno successivo, entro **il 31 dicembre di ogni anno**, le ditte dovranno presentare apposita dichiarazione di “prosieguo attività”, in carta semplice, come da *fac-simile* in Allegato C, trasmessa esclusivamente via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo cp-sciacca@pec.mit.gov.it avendo cura di allegare un documento di identità (in tal caso, a firma del legale rappresentante), ovvero procedere alla sottoscrizione con firma digitale.
6. In fase di prima applicazione del presente articolo, le ditte interessate ad operare all’interno del Porto di Porto Palo Menfi dovranno presentare la S.C.I.A. di cui al comma 4 a questa Autorità Marittima entro e non oltre il giorno 30/07/2022.

7. Il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e gli Ufficiali / Agenti di P.G. sono incaricati di osservare e far osservare le regole definite dal presente Regolamento.

Articolo 7

(Norme speciali per l'attività di compensatori di bussole e per il rilascio della relativa attestazione)

1. L'attività di "compensatore di bussola", non essendo strettamente legata ad un particolare ambito portuale, ma a precipue conoscenza tecniche connesse solo all'ambiente di bordo, una volta ottenuta la prescritta autorizzazione da qualsiasi Autorità Marittima ai sensi della Circolare – Titolo Sicurezza della Navigazione – serie generale n. 101 del 17/02/2014, potrà essere espletata ovunque.
2. In ragione di quanto sopra, per operare nel Porto di Porto Palo Menfi, detto professionista dovrà ottemperare agli obblighi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui al precedente Articolo 6.
3. Coloro che sono interessati al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, devono inoltre presentare apposita istanza in bollo, conforme all'Allegato D del presente Regolamento, ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998, n.286;
 - b. titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante sui navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT ovvero certificazione rilasciata dall'Università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);
 - c. documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni di bussole;
 - d. iscrizione nel Ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio – ai sensi del R.D. 20.09.1934, n. 2011 e del D.M. 29.12.1979 – in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussole;
 - e. non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per

contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

4. Ai soggetti eventualmente autorizzati ai sensi del precedente comma spetta l'onere di comunicare all'Autorità Marittima di Sciacca il sopravvenire di uno dei motivi di revoca dell'autorizzazione stessa, di cui al successivo comma 5, lettere b, c e d..
5. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca procederà al ritiro dell'autorizzazione da essa rilasciata per i seguenti motivi:
 - a. in caso di morte;
 - b. rinuncia da parte dell'interessato;
 - c. per pensionamento;
 - d. per la perdita dei requisiti di cui al precedente comma 3.

Articolo 8

(Prescrizioni generali per la navigazione in Porto)

1. In considerazione del costante e progressivo deposito di sedimenti e del fenomeno di insabbiamento del Porto di Porto Palo Menfi che ne hanno in parte compromesso l'operatività, alterando in modo variabile le batimetriche dei fondali, costituendo limiti alla manovrabilità ed alla navigazione delle unità e rendendo difficoltoso l'accesso e la navigabilità anche ad imbarcazioni di limitato pescaggio, la navigazione di ogni unità navale dovrà conformarsi alle regole riportate nel successivo Capitolo 2.
2. L'ingresso, il transito e l'uscita dal Porto di Porto Palo Menfi è effettuato a completo rischio e pericolo dei singoli comandanti / armatori, manlevando la scrivente Autorità Marittima e le Amministrazioni competenti da ogni pericolo o danno a persone, cose o arredi dovessero verificarsi.

Articolo 9

(Divieti generali)

1. Nel Porto di Porto Palo Menfi e nei relativi canali di accesso, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione, portuale e della pubblica incolumità, vige il divieto di:
 - a. effettuare la balneazione;
 - b. ormeggiare negli specchi acquei portuali o lungo le banchine interdette da specifiche Ordinanze, come disciplinato nel presente Regolamento o in provvedimenti *ad hoc*;
 - c. sostare, anche se all'ancora, fuori dai posti di ormeggio, fatti salvi i casi preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima;

- d. navigare esclusivamente a vela, fatti salvi casi particolari preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
 - e. procedere al rimessaggio delle unità nelle aree portuali;
 - f. procedere al recupero di oggetti sommersi con rampini e/o artifici simili;
 - g. utilizzare armi da fuoco e sparare razzi;
 - h. effettuare il lavaggio e / o lavori di manutenzione di automezzi;
 - i. effettuare lavori di idro pulitura di unità navali;
 - j. avvicinarsi alle unità militari di qualsiasi nazionalità, a meno di 50 metri se ormeggiate e a meno di 300 metri se alla fonda, ad eccezione di:
 - i. piloti o altri addetti ai servizi tecnico-nautici in ragione delle funzioni a loro assegnate;
 - ii. personale della Guardia Costiera o di altra Forza Armata o di Polizia, in ragione del proprio ufficio;
 - k. mantenere l'apparecchiatura radar in funzione se con unità agli ormeggi;
 - l. fare ingresso con animali di affezione privi delle dotazioni obbligatorie per legge, nonché di dispositivi per la rimozione degli escrementi;
 - m. eseguire riprese fotografiche e cinematografiche e rilievi di qualsiasi genere, riguardanti il Porto di Porto Palo Menfi e gli immobili e le opere militari ivi presenti, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - n. creare intralcio o ostacolo, con veicoli o a piedi, alla viabilità portuale;
 - o. utilizzare, impiegare, modificare, alterare, a qualsiasi modo, ogni arredo, struttura portuale (ad esempio, apporre cime o cavi a caditoie, ringhiere, etc.) o comunque qualsivoglia oggetto / cosa destinato all'uso pubblico, salvo preventiva autorizzazione da parte della competente Autorità.
2. Per esigenze di sicurezza della navigazione e portuale, lungo le banchine e negli specchi acquei all'interno del Porto è vietata ogni tipo di attività nautica, balneare, diportistica, commerciale, etc. (presa di fonda, sosta, pesca, sportiva e non, subacquea, etc.) ed è consentito il solo transito o ormeggio se previsto, con le modalità ed i limiti di velocità stabiliti nel presente Regolamento.
3. Nel Porto di Porto Palo Menfi è vietata la vendita in forma itinerante di qualsiasi merce.

Articolo 10

(Gestione e smaltimento dei rifiuti)

1. Nelle more della piena applicazione ed esecuzione del “*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi*” di cui al d.lgs 197/2021 ss.mm.ii., il conferimento dei

rifiuti prodotti dalle navi deve essere garantito - a totale carico e responsabilità dei relativi produttori (armatori, proprietari unità da diporto, etc.) - a mezzo di ditte abilitate, che abbiano assolto agli obblighi comunicativi di cui al precedente Articolo 6 ed in possesso di tutte le autorizzazioni previste per legge (iscrizione all'albo gestori, etc.).

2. In aggiunta alle disposizioni di cui ai successivi articoli, sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti ed incombenze previste per Legge.
3. In applicazione degli artt. 6, 7 commi 1 e 8 del d.lgs 197/2021 ss.mm.ii., i comandanti delle navi in arrivo nel Porto di Porto Palo Menfi hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalle navi a ditte abilitate ed autorizzate; tale obbligo, da assolvere prima della partenza della nave, salvo eventuale autorizzazione a conferire nel successivo Porto di approdo rilasciata dall'A.M..
4. Il rilascio delle spedizioni, ex. art. 181 del Codice della Navigazione, è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione del comandante, con la quale si attesi l'avvenuto conferimento dei rifiuti a ditta abilitata alla ricezione e smaltimento degli stessi, indicando la quantità e la tipologia dei rifiuti, la data dell'operazione ed il nominativo della ditta abilitata.
5. Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs 197/2021 è comunque consentito il rilascio delle spedizioni alla nave che non abbia conferito i rifiuti secondo le disposizioni indicate nel citato articolo.
6. I soggetti che effettuano operazioni portuali sono tenuti, al termine delle stesse, a provvedere alla pulizia delle aree portuali utilizzate per la movimentazione ed il deposito delle merci direttamente, ovvero a mezzo di ditta abilitata.
7. La ditta abilitata all'espletamento del servizio, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare apposto formulario di identificazione comprovante l'operazione effettuata.
8. I rifiuti di qualsiasi genere devono essere conferiti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. Le navi di ogni tipologia hanno l'obbligo di conservare a bordo i formulari rifiuti, compilati secondo le norme di legge vigenti.
9. In tutto l'ambito portuale di Porto Palo Menfi è vietato il deposito e/o l'abbandono incontrollato di ogni tipo di rifiuto nonché procedere all'eliminazione di rifiuti mediante abbruciamento / incenerimento.
10. Nel Porto di Porto Palo Menfi è vietato tenere rifiuti accumulati a bordo delle unità navali in modo incontrollato e per classi non eterogenee, gettarli nello specchio acqueo portuale, in mare, lungo le banchine e sulle strade ivi esistenti.
11. L'autorità Marittima si riserva l'esecuzione di ispezioni e controlli, anche mediante *check* incrociato tra la documentazione acquisita dalle ditte abilitate e le dichiarazioni presentate dai comandanti delle navi; allo stesso tempo, sono effettuati controlli ai

pescherecci ed alle unità da diporto, verificando la rispondenza di quanto riportato nel libretto carburante ed i formulari di ritiro rifiuti rilasciati dalle ditte abilitate.

Articolo 11

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016)

1. Ai sensi della vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali ogni istanza presentata alla scrivente A.M. deve essere corredata dalla sottoscrizione del modulo informativo di cui all'Allegato AA.

Capitolo 2 - DELLA NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE NAVI NEL PORTO DI PORTO PALO MENFI E ALLA FONDA

Articolo 12

(Fenomeno di insabbiamento del Porto di Porto Palo Menfi (AG))

1. Il Porto di Porto Palo Menfi (AG) è interessato da un fenomeno di insabbiamento che altera in modo variabile e continuo le batimetriche dei fondali limitando la manovrabilità e la navigazione delle unità. Sono particolarmente soggetti al fenomeno di insabbiamento gli specchi acquei antistante il canale di ingresso del Porto e lo specchio acqueo al centro del Porto. In tali zone sono stati rilevati fondali in continue variazioni dovute anche a fenomeni meteorologici con profondità rilevate di meno 1,25 metri; in altri punti del Porto, i fondali rilevati arrivano anche a quote pari a meno 0,75 metri.

Articolo 13

(Limiti di pescaggio consentiti e regole di comportamento per la navigazione all'interno dello specchio acqueo portuale Porto di Porto Palo Menfi (AG))

1. Fino a nuova disposizione, per i motivi di cui al precedente articolo, all'interno dello specchio acqueo portuale del Porto di Porto Palo Menfi (AG) la navigazione potrà essere consentita unicamente con unità aventi pescaggio non superiore a **0,90 metri**.
2. La navigazione per le unità di cui al precedente comma potrà avvenire, in relazione alla continua ed incontrollata variazione del fondale dovuta al progressivo deposito di sedimenti nello specchio acqueo portuale, sotto la completa e diretta responsabilità dei singoli comandanti, che avranno l'obbligo di dirigere verso altri approdi / sorgitori nel caso in cui venisse valutato che la manovra possa compromettere la sicurezza dell'unità.
3. La navigazione per le unità di cui al primo comma potrà avvenire esclusivamente:
 - a. alla minima velocità consentita per manovrare in sicurezza e a velocità comunque non superiore a 3 nodi;
 - b. solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate e favorevoli;
 - c. ponendo massima attenzione all'andamento delle batimetriche mediante strumentazione di bordo;
 - d. tenendo conto dell'altezza delle maree rilevate al Livello di Riferimento degli Scandagli (LRS);

- e. avendo cura di adottare ogni ulteriore utile cautela suggerita dalla buona perizia marinaresca, per evitare danni a persone o cose.
4. Lo specchio acqueo portuale antistante la Banchina di Riva del Porto, precisamente il molo di levante / diga di sottoflutto, a partire dalla radice del predetto molo fino alla 4^a bitta, per una estensione verso lo specchio acqueo adiacente di 30 metri è insabbiato con presenza di trovanti e pertanto ne è vietata la navigazione.
5. Tutte le unità navali devono:
- a. ormeggiarsi in modo tale da non ostacolare o rendere difficoltoso l'ormeggio e la manovra delle altre unità presenti in Porto;
 - b. adottare ogni azione tesa a scongiurare l'insorgere di pericoli per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza marittima portuale;
 - c. prestare attenzione alle unità che transitano od ormeggiano in prossimità della stessa.
6. Tutte le unità navali debbono essere in possesso della documentazione prevista e delle dotazioni di sicurezza prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione.
7. In presenza di condizioni meteo marine sfavorevoli, i comandanti / responsabili delle navi, delle unità da pesca e delle unità da diporto devono adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 14
(Disciplina degli ormeggi)

1. Fermo restando quanto statuito al precedente Articolo 8, l'ormeggio all'interno del Porto di Porto Palo è ad uso pubblico, libero e gratuito, ad esclusione delle aree in concessione e/o riservate, come di seguito indicato. Non è consentito l'impiego di "corpi morti" in mancanza di precisa concessione demaniale marittima.
2. L'ormeggio e la sosta di ogni unità, fino a nuova disposizione, è così regolato:
- a. Diga Sottoflutto / Molo di Levante: causa assenza di banchina, è precluso ogni tipo di ormeggio / sosta ad imbarcazioni;
 - b. Banchina di Riva (centrale): l'ormeggio e la sosta ad unità sono consentite a condizione che queste avvengano esclusivamente con poppa in banchina (ormeggio di punta), all'"ancorotto" e alle seguenti condizioni (**riferimento a partire dalla Diga di Sottoflutto / Molo di Levante**):
 - i. l'ormeggio e la sosta sono consentite ad unità aventi pescaggio non superiore a 0,75 metri;

- ii. dalla 1^a alla 4^a bitta: l'ormeggio e la sosta sono vietate per ogni tipologia di unità;
 - iii. dalla 5^a alla 15^a bitta: l'ormeggio e la sosta sono riservate a unità da pesca iscritte nei RR.NN.MM.&GG. di Sciacca, o autorizzate al "porto base";
 - iv. dalla 16^a alla 18^a bitta: tratto di banchina riservata alle unità militari, di polizia e di soccorso; qualora libero, il citato tratto di banchina può essere utilizzato da parte di altre unità, fermo restando l'obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'A.M. e di immediato sgombero qualora ordinato;
- c. Diga Sopraflutto / Molo di Ponente (**riferimento a partire dallo scivolo di alaggio**): l'ormeggio e la sosta ad unità sono consentite solo nel primo braccio, dalla 2^a bitta fino alla 13^a e ultima bitta installata in testata, a condizione che queste avvengano esclusivamente con poppa in banchina (ormeggio di punta) e all'"ancorotto"; nel secondo e terzo braccio è precluso ogni ormeggio / sosta poiché trattasi di spazio non banchinato.

Articolo 15 (Sosta alla fonda)

1. Le navi ed i galleggianti alla fonda nelle acque territoriali ricadenti nel Comune di Menfi devono, per tutto il periodo di permanenza:
 - a. mantenere un efficace servizio di guardia da rafforzare in caso di avverse condimeteo;
 - b. mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi di bordo;
 - c. mostrare i fanali e i segnali prescritti dalla COLREG 72/81;
 - d. emettere, in caso di limitata visibilità e nebbia, i segnali acustici della COLREG 72/81;
 - e. mantenere l'ascolto continuo sul canale 16 VHF/FM (156,800 MHZ);
 - f. i galleggianti e le unità navali non autopropulse devono essere assistite da uno o più rimorchiatori idonei, che devono permanere a distanza adeguata, al fine di consentire un efficace e tempestivo intervento in caso di emergenza; pari obbligo è imposto a tutte le navi qualora abbiano, per qualsiasi motivo, propulsori e/o mezzo di governo inutilizzabili o inefficienti.
2. Non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima, lavori di manutenzione a bordo delle navi alla fonda. Al riguardo, per i lavori cosiddetti con "uso fiamma", si applicano le disposizioni di dettaglio di cui al successivo Capitolo 6.

3. Possono essere consentiti, in caso di urgenza e necessità, previa Nulla Osta dell'Autorità Marittima, piccoli interventi tali da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle sistemazioni di sicurezza della nave, o da non comportare pericoli di inquinamento.
4. È vietato a tutte le navi di avvicinarsi a meno di 300 metri dalle navi in manovra od alla fonda.
5. Sono esclusi dai divieti di cui al presente articolo le unità militari e delle Forze di Polizia, i mezzi dei servizi tecnico-nautici nonché quelli destinati a particolari attività espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima.

Articolo 16

(Ingresso ed uscita dal Porto di Porto Palo Menfi)

1. Il senso di circolazione nelle acque interne portuali deve essere effettuato sulla destra delle linee di mezzera degli specchi acquei.
2. I natanti e le piccole imbarcazioni debbono lasciare libera la rotta alle navi e alle unità da pesca. Al fine di separare le correnti di traffico in entrata ed in uscita dal Porto di Porto Palo Menfi, tutte le unità navali hanno l'obbligo di mantenersi a destra della linea ipotetica di mezzera dell'imboccatura del porto. Tale linea ipotetica di separazione del traffico ha origine a mezzo miglio dall'imboccatura del porto.

Articolo 17

(Comunicazioni all'Autorità Marittima all'ingresso e all'uscita dal Porto di Porto Palo Menfi)

1. I Comandanti delle unità navali, di qualsiasi bandiera:
 - a. iscritte in registri diversi di quelli da diporto - ad eccezione delle unità da pesca, categoria di seguito specificatamente normata - di qualsiasi tonnellaggio;
 - b. da diporto, con lunghezza superiore a 45 metri fuori tutto;
 - c. da diporto, se utilizzata a fini commerciali, per il solo "noleggio", qualora si trasportino passeggeri a titolo oneroso o in caso di unità in appoggio ad immersioni subacquee;
 - d. da pesca, di qualsiasi lunghezza fuori tutto e stazza lorda, se non iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, tranne se autorizzate al Porto Base nel Porto di Porto Palo Menfi;
 - e. da pesca, di qualsiasi lunghezza fuori tutto e stazza lorda, se prive di apparato A.C.S. o A.I.S.;

- f. da pesca, di qualsiasi lunghezza fuori tutto e stazza lorda, se con apparato A.C.S. o A.I.S. in avaria (ma autorizzate comunque ad espletare l'attività di pesca dal C.C.A.P. – Centro Controllo Area Pesca di Palermo)

devono comunicare, alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, non oltre cinque minuti prima del previsto passaggio dalle "ostruzioni", sia l'entrata che l'uscita dal Porto di Porto Palo Menfi.

2. La comunicazione di cui al precedente comma può essere trasmessa a mezzo:
 - a. chiamata radio via VHF "canale 16";
 - b. comunicazione telefonica all'utenza telefonica 0925/22219;
 - c. mail all'indirizzo ucsciacca@mit.gov.it;
 - d. SMS all'utenza telefonica 329/8073730;
 - e. messaggio tramite applicazione *WhatsApp* all'utenza telefonica 329/8073730.
3. L'obbligo di comunicazione di cui al primo comma viene assolto nel seguente modo:
 - a. tutti i giorni, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, mediante una qualsiasi delle modalità di cui alle lettere da "a" a "e" del comma 2 del presente articolo;
 - b. tutti i giorni, dalle ore 20:00 del giorno in questione alle ore 08:00 dell'eventuale giorno successivo, esclusivamente mediante le modalità di cui alle lettere "c", "d" ed "e" del comma 2 del presente articolo.
4. Le comunicazioni verranno considerate "accettate per ricevuta" esclusivamente previa:
 - a. formale "accuso ricevuta" verbale da parte dell'operatore di guardia in Sala Operativa per le modalità di cui alle lettere "a" e "b" del comma 2 del presente articolo;
 - b. corretto invio (nel dettaglio, il comandante che comunica l'ingresso e l'uscita dovrà accertarsi di non ricevere messaggi di *errore*, mancata *ricezione* ovvero di ogni altro avviso informatico di mancata *ricezione* o *errore* di sorta) per le modalità di cui alle lettere "c", "d" ed "e" del comma 2 del presente articolo. In tal senso, non è prevista alcuna risposta o riscontro immediato da parte della scrivente Autorità Marittima.
5. Rimane preciso onere del Comando di bordo, per modalità di cui alle lettere "c", "d" ed "e" del comma 2 del presente articolo, conservare agli atti di bordo le informazioni comprovanti l'avvenuta ricezione delle comunicazioni di che trattasi.
6. Restano salvi gli ulteriori obblighi comunicativi da parte delle unità da diporto imposti nel successivo Articolo 31.

Articolo 18

(Definizione delle “zone di lento moto” e prescrizioni di sicurezza da rispettare)

1. Le acque del Porto di Porto Palo Menfi sono considerate “zone di lento moto” in cui vigono, al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità, e per tutte le unità, le seguenti regole di condotta ed è consentito il solo transito, con le modalità ed i limiti di velocità stabiliti nella presente Ordinanza:
 - a. divieto di navigazione in assetto planante (lo scafo deve essere “in dislocamento”);
 - b. divieto di attuare navigazione che produce:
 - i. formazione di scia;
 - ii. formazione di moto ondoso;
 - iii. produzione di onde visibili a poppa dell'unità;
 - iv. produzione di baffi d'acqua a prua dell'unità;
 - c. divieto di attuare repentini cambi di direzione;
 - d. divieto di effettuare repentine e marcate accelerazioni e decelerazioni;
 - e. divieto di esercitare ogni tipo di attività nautica, balneare, diportistica, commerciale, etc. (presa di fonda, sosta, pesca, sportiva e non, subacquea, etc.).
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, ogni nave in transito, in entrata od uscita dal bacino portuale deve procedere a velocità comunque non superiore a 3 nodi.

Articolo 19

(Incidenti)

1. Tutte le unità navali che arrecano danni alle opere e / o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale o ad altre navi, ovvero che riportino avarie che le costringano a fermarsi, devono darne immediato avviso all'Autorità Marittima e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.
2. Deve, altresì, essere data comunicazione all'Autorità Marittima di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e / o pregiudicare la sicurezza dell'unità, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.
3. Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di pericolo.

Articolo 20
(Navigazione e accosti)

1. La navigazione negli specchi acquei del Porto di Porto Palo Menfi è consentita in condizioni meteo marine e di visibilità assicurate e ritenute idonee dal Comandante responsabile dell'unità per garantire la sicurezza dell'equipaggio, della nave e dell'eventuale carico trasportato.
2. In qualsiasi momento l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, qualora ricorrano contingenti situazioni connesse alla sicurezza portuale e della navigazione, intesa nella sua ampia eccezione, potrà disporre di lasciare e/o cambiare accosto.

Articolo 21
(Obblighi durante la sosta e l'ormeggio in Porto)

1. Durante la sosta in porto, tutte le navi devono:
 - a. ormeggiare in modo da non intralciare il transito e la manovra di altre navi;
 - b. non tenere in acqua cavi di ormeggio in bando o altre cime sporgenti.
2. L'Autorità Marittima, per ragioni di sicurezza marittima portuale, può ordinare i rinforzi degli ormeggi o qualsiasi manovra ritenuta necessaria per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle strutture portuali.
3. I comandanti / armatori / proprietari delle unità navali presenti in Porto devono dare tempestiva comunicazione alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Articolo 22
(Disarmo presso le banchine portuali)

1. I proprietari / armatori delle unità navali in disarmo devono porre in essere tutte le misure necessarie ad assicurare permanentemente le condizioni di sicurezza e di stabilità delle stesse, onde evitare l'insorgere di pericoli per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza marittima e portuale.
2. Per le stesse finalità di cui al precedente comma, si fa obbligo a tutte le unità in disarmo di mantenere sempre in ottimo stato strutturale le unità, ivi incluse quelle da diporto.
3. Per tutte le unità si dovrà mantenere, all'interno degli appositi contenitori, un livello quantitativo minimo di prodotti combustibili e non dovranno essere conservati a bordo i lubrificanti o eventuali altri prodotti pericolosi che possano comportare rischio

di incendio o di inquinamento. Inoltre, l'armatore dovrà essere in grado di tenere prontamente idonee panne galleggianti e assorbenti, in misura compatibile con la lunghezza fuori tutto della nave, immediatamente utilizzabili in caso di necessità.

4. Per periodi stimati di disarmo superiore a 6 mesi dovranno essere preventivamente posizionate le panne di cui al precedente comma.
5. Per periodi stimati di disarmo superiore ad un anno l'unità, qualora l'unità sia diversa da motopeschereccio, dovrà ottenere apposito Nulla Osta o Concessione demaniale marittima dalla Regione Sicilia – Servizio Territorio Ambiente.
6. I proprietari e armatori delle unità navali in disarmo sono tenuti ad effettuare gli opportuni movimenti o spostamenti necessari per esigenze di sicurezza marittima portuale, secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima, anche verbalmente in caso di urgenza.
7. Ai fini della messa in disarmo dell'unità navale, l'armatore o il comandante deve presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca apposita comunicazione, secondo il format di cui in Allegato E, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto alla data stimata (nel termine non sono computate le giornate festive), fatti salvi motivati casi di indifferibile urgenza.
8. La comunicazione deve, peraltro, riportare:
 - a. i motivi del disarmo e tratto di banchina interessato;
 - b. la generalità e la qualifica del responsabile della nave in disarmo, unitamente ai relativi recapiti telefonici (fissi e/o mobili), oltre alla formale assicurazione che lo stesso garantisce la pronta reperibilità per ogni esigenza dell'A.M.;
 - c. numero e qualifiche professionali del personale di comandata, la cui adeguatezza, ai sensi dell'articolo 74 del Codice della Navigazione, sarà valutata dall'Autorità Marittima, tenuto conto delle caratteristiche dell'unità, di eventuali particolari esigenze di sicurezza e operative del porto, nonché dell'ubicazione e delle caratteristiche della zona richiesta per il disarmo;
 - d. i quantitativi e l'ubicazione dei prodotti combustibili, dei lubrificanti e di eventuali altri prodotti pericolosi (a rischio di incendio o di inquinamento) presenti a bordo;
 - e. l'assicurazione di aver adempiuto all'obbligo di tenere prontamente idonee panne galleggianti e assorbenti, in misura compatibile con la lunghezza fuori tutto della nave.
9. Le unità da pesca in disarmo da oltre due anni sono soggette alla specifica tassa di cui alla Legge 14 maggio 1976, n. 389 ed al decreto 18 dicembre 1976 dell'ex Ministero della Marina Mercantile e successive modificazioni.

Articolo 23
(Responsabile delle unità in disarmo)

1. Il responsabile dell'unità in disarmo deve organizzare e sovrintendere al servizio di guardiania, affinché siano adottate tutte le precauzioni idonee a garantire la sicurezza della nave ed a prevenire eventuali danni a persone o cose.
2. In particolare, egli deve:
 - a. verificare, secondo quanto ritenuto idoneo dallo stesso Armatore, e comunque per periodi non superiore a 2 (due) giorni la sicurezza, l'idoneità degli ormeggi, lo stato di galleggiamento, nonché l'efficienza delle dotazioni essenziali e dei servizi di emergenza di bordo. L'esito dei predetti controlli dovrà essere comunicato a questa Autorità Marittima – con cadenza non superiore alla scadenza di ogni mese - mediante dichiarazione sottoscritta dal Responsabile dell'unità in disarmo, secondo il format di cui in Allegato F;
 - b. allertare tempestivamente, in caso di necessità, i servizi di emergenza (in particolare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, i Vigili del Fuoco e il 118), qualora non sia in grado di adottare i necessari provvedimenti con i soli mezzi di bordo.

Articolo 24
(Dotazione e mezzi del servizio di guardiania)

1. Le navi in disarmo devono disporre almeno di:
 - a. apparato VHF (fisso o portatile), provvisto del canale internazionale 16, in perfetto stato di efficienza;
 - b. telefono cellulare, attivo H24, corrispondente al numero del responsabile della unità in disarmo: ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Autorità Marittima;
 - c. un'ascia da pompieri, per un eventuale taglio di emergenza degli ormeggi;
 - d. cavi di tonneggio e rimorchio di opportune dimensioni e caratteristiche, per eventuali esigenze di rinforzo degli ormeggi stessi o per l'eventuale rimorchio di emergenza dell'unità. A tal fine, almeno due cavi di rimorchio dovranno già essere attestati rispettivamente, uno a prua ed uno a poppa dell'unità in disarmo.

Articolo 25

(Disarmo presso cantieri navali o altre strutture idonee in concessione)

1. I proprietari / armatori delle unità che devono essere poste in disarmo presso cantieri navali o altre strutture a ciò destinate, se ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Sciacca, non sono soggetti agli obblighi di notifica cui al precedente Articolo 22 ma devono comunque comunicare preventivamente all'Autorità Marittima l'inizio e la fine del periodo di disarmo, nonché il luogo del disarmo stesso.
2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere vistata dal responsabile del cantiere ove l'unità è posta in disarmo.

Articolo 26

(Lavori a bordo di navi in sosta nel Porto)

1. I lavori di manutenzione a bordo delle navi ormeggiate presso il Porto di Porto Palo Menfi devono essere svolti nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di antinfortuno sul lavoro (d.lgs n. 272/1999 ss.mm.ii., d.lgs 81/08 ss.mm.ii., etc.) e comunque previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca.
2. E' vietato l'uso di fonti termiche, di fiamme e/o di apparecchi per la saldatura a bordo delle navi ormeggiate nel Porto di Porto Palo Menfi o alla fonda, salva preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima da rilasciarsi secondo le norme contenute nel successivo Capitolo 6 della presente Ordinanza.
3. In caso di incendio il Comandante dell'unità o il personale presente a bordo è tenuto ad avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e la Sala Operativa dell'Autorità Marittima.
4. Entro l'ambito portuale, sulle banchine, sui moli, sui piazzali e su tutte le unità ormeggiate nel Porto di Porto Palo, è vietato accendere qualsiasi fuoco, utilizzare "fiamme libere" ovvero attivare qualsiasi altra fonte di ignizione senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 27

(Divieto di deposito)

1. Lungo tutte le banchine portuali è vietato depositare stabilmente materiali di qualsiasi genere comprese le attrezzature da pesca.
2. E' comunque vietato depositare merci con modalità tali da generare un carico unitario in grado di causare crepe, lesioni interne o avvallamenti sulla superficie interessata.

3. Non sono consentiti depositi con alzata superiore, in alcun punto, a quella prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in considerazione della tipologia della singola merce e delle relative modalità di trasporto.

Articolo 28

(Deposito temporaneo di attrezzi da pesca)

1. In deroga ai divieti del precedente articolo, sono consentite le operazioni di carico, scarico, movimentazione e deposito temporaneo di attrezzi e reti da pesca, purché regolarmente autorizzati nella licenza di pesca e nei documenti di bordo, secondo le seguenti modalità.
2. A proprietari, armatori, comandanti di unità da pesca che intendano depositare temporaneamente attrezzi da pesca è fatto obbligo di:
 - a. presentare all'Autorità Marittima apposita comunicazione in carta semplice con indicazione di:
 - i. nome e numero d'iscrizione dell'unità da pesca;
 - ii. descrizione, tipologia e dimensione dell'attrezzo o rete da pesca;
 - iii. tratto di banchina interessato;
 - iv. data (giorno, mese, anno) di inizio e di fine delle operazioni di carico, scarico, movimentazione o deposito temporaneo dell'attrezzo o rete da pesca;
 - b. divieto di deposito di attrezzi da pesca in modo che possano comportare pericolo o intralcio alla sicura circolazione veicolare e pedonale;
 - c. divieto di deposito temporaneo in banchina di attrezzi e reti da pesca per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni calendariali (prorogabile di ulteriore 5 giorni previa comunicazione), decorrenti dalla data di inizio del deposito temporaneo comunicato all'Autorità Marittima ai sensi del presente articolo;
 - d. fermo restando i vigenti obblighi in materia di marcatura ed identificazione degli attrezzi e sistemi da pesca, è fatto obbligo di identificare ogni attrezzo o rete da pesca temporaneamente depositato mediante apposito cartellone che risulti plastificato e indelebile, fissato al medesimo attrezzo o rete da pesca (o, comunque, alla copertura di protezione) in modo visibile e non facilmente rimovibile, riportante i seguenti elementi identificativi:
 - i. nome e numero di iscrizione dell'unità da pesca cui l'attrezzo o rete da pesca appartiene;
 - ii. descrizione, tipologia e dimensione dell'attrezzo o rete da pesca;

- iii. data (giorno, mese, anno) di deposito temporaneo dell'attrezzo o rete da pesca;
 - e. depositare temporaneamente attrezzi e reti da pesca esclusivamente in prossimità del ciglio banchina antistante il posto d'ormeggio assegnato o autorizzato dall'Autorità Marittima all'unità da pesca cui tali attrezzi e reti da pesca appartengono;
 - f. sistemare attrezzi e reti da pesca in modo tale da evitare spostamenti;
 - g. sistemare separatamente ogni attrezzo o rete da pesca, qualora affiancati, al fine di non renderli confondibili con altri né di apparire come un unico attrezzo o rete da pesca;
 - h. divieto di lasciare abbandonati, incustoditi o privi di manutenzione attrezzi e reti da pesca temporaneamente depositati;
 - i. fornire comunicazione all'Autorità Marittima e alle altre competenti amministrazioni di ogni evento suscettibile di recare pericolo o di causare impedimento al regolare svolgimento delle attività portuali, per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
 - j. provvedere, al termine dell'attività, alla pulizia dell'area interessata, che dovrà risultare sgombra da ogni tipo di rifiuto o altro materiale;
 - k. mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o evitare danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente, e per impedire che sia recato pregiudizio alla ordinaria viabilità portuale o alla normale destinazione delle aree portuali e demaniali marittime per l'utilizzo consentito;
 - l. operare nel rispetto delle vigenti norme ed Ordinanze in materia;
 - m. tenere prontamente a disposizione la comunicazione di cui al presente articolo, da esibire ad ogni richiesta delle autorità preposte al controllo.
3. Nel caso di deposito di reti / attrezzi tali per cui sia necessario occupare più spazio di quello corrispondente alla lunghezza banchina dell'attuale posto di ormeggio dovrà richiedersi – ed ottenere formalmente - espressamente all'Autorità Marittima il Nulla Osta per il deposito temporaneo in altro luogo che sarà appositamente individuato dalla stessa Autorità.
4. L'Autorità Marittima ha la facoltà di far cessare, in qualunque momento e senza preavviso, le operazioni di cui al presente articolo per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, espletamento di prioritari servizi istituzionali o altri motivi di polizia marittima e demaniale, igienico-sanitari o di sicurezza.

5. In ogni caso, a proprietari, armatori e comandanti di unità da pesca è fatto obbligo di sgomberare a proprie spese le aree portuali occupate, rimettendole in pristino stato, entro il termine stabilito e senza diritto ad indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso, ferma restando la facoltà per l'Autorità Marittima di procedere d'ufficio, in caso di inerzia degli obbligati in solido, provvedendo al recupero delle spese nei modi previsti dalla legge.

Articolo 29

(Divieto di scarico sulle banchine e sull'area portuale)

1. E' fatto divieto assoluto di scarico sulle banchine e su tutta l'area portuale delle acque di fusione del ghiaccio utilizzato per la conservazione del pescato da parte dei veicoli adibiti al trasporto dei prodotti ittici, i quali devono essere muniti di dispositivi atti ad assicurare la raccolta delle acque suddette in conformità alla normativa vigente.

Capitolo 3 – NORME PARTICOLARI PER LA NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE UNITA' DA DIPORTO

Articolo 30

(Navigazione nel Porto)

1. Le unità da diporto in entrata ed uscita nel Porto di Porto Palo Menfi devono osservare tutte le disposizioni e prescrizioni dettate dagli articoli precedenti e dal presente Regolamento.

Articolo 31

(Obblighi durante la sosta in Porto)

1. Durante la sosta nell'ambito portuale le unità da diporto devono:
 - a. assicurare pronta reperibilità, al fine di consentire lo spostamento dell'unità ormeggiata in caso di pericolo e per tutti gli altri casi ritenuti necessari ai fini di pubblica utilità, comunicando all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca – Sala Operativa (con le modalità di cui al precedente Articolo 17, commi 2 e 3) il proprio recapito di rintracciabilità "h/24" e nominativi cui poter fare riferimento in caso di necessità;
 - b. ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità;
 - c. effettuare l'ormeggio con cavi idonei e con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare danneggiamenti;
 - d. tenere sotto controllo la tesatura dei cavi di ormeggio delle unità nonché regolare gli stessi durante le varie fasi di variazione di marea o di situazione di avverse condizioni meteorologiche;
 - e. eseguire i movimenti e le manovre necessarie per permettere l'ormeggio in sicurezza ad altre unità a seguito di specifica disposizione del personale dell'Autorità Marittima;
 - f. eseguire i movimenti, che si rendessero necessari, per permettere l'ormeggio di altre unità o spostamento per emergenza, su disposizione anche verbale del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca;
 - g. dare fondo all'ancora quando ormeggiati di punta;
 - h. disporre l'immediato spostamento dell'unità qualora la stessa rappresenti un pericolo per le altre unità ormeggiate nello stesso specchio acqueo e per la stessa unità, anche sulla base di semplice apprezzamento discendente da perizia marinaresca.

Articolo 32

(Obblighi dei concessionari / gestori posti d'ormeggio da diporto)

1. Al momento dell'arrivo dell'unità al posto d'ormeggio assegnato, i concessionari / gestori di posti di ormeggio a qualsiasi titolo hanno l'obbligo, per unità di qualsiasi bandiera, e per finalità inerenti la salvaguardia della vita umana in mare, di:
 - a. identificare e registrare compiutamente tutte le persone presenti a bordo, tramite passaporto ovvero altro documento di identificazione riconosciuto;
 - b. acquisire copia della documentazione riguardante l'equipaggio, i passeggeri e l'unità da diporto;
 - c. acquisire i recapiti telefonici e residenza di tutti gli occupanti;
 - d. acquisire i recapiti telefonici delle persone congiunte (non in viaggio) che, in caso di pericolo, possono opportunamente fornire informazioni e collaborare con l'A.M. alle attività di ricerca;
 - e. prendere nota degli itinerari, durata della navigazione, orario stimato di rientro e di ogni altra informazione che possa essere d'ausilio in caso di pericolo;
 - f. rendere noto e fornire copia di tutte le Ordinanze ed Avvisi emanati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca.
2. I concessionari di pontili galleggianti e/o banchine portuali, nonché i gestori di posti d'ormeggio, destinati ad ospitare unità da diporto, osservano le disposizioni di dettaglio di cui al successivo Capitolo 12.

Articolo 33

(Disciplina del transito delle unità da diporto)

1. I concessionari di "porti turistici" e "approdi turistici", così come definiti alla lettera w del comma 1 del precedente articolo 3, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le

tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio devono essere resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nel 8 % dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:
 - a. fino a 50 posti barca: due;
 - b. fino a 100 posti barca: tre;
 - c. fino a 150 posti barca: cinque;
 - d. fino a 250 posti barca: dieci;
 - e. da 251 a 500 posti barca: quindici.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con a bordo persone con disabilità è determinato nel 1 % dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:
 - a. fino a 80 posti barca: uno;
 - b. fino a 150 posti barca: due;
 - c. fino a 300 posti barca: tre;
 - d. da 300 a 400 posti barca: quattro;
 - e. da 400 a 700 posti barca: sei.
4. Per la finalità di cui al precedente comma 3 deve essere scelta come preferenziale una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco che consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, la scrivente A.M. può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro che deve essere numerato e siglato in ogni singola pagina dallo scrivente Ufficio Circondariale Marittimo.

Capitolo 4 – DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PEDONALE NEL PORTO DI PORTO PALO MENFI

Articolo 34

(Campo di applicazione e regole generali)

1. Le norme di cui al presente Capitolo si applicano all'interno di tutte le aree demaniali marittime costituenti il Porto di Porto Palo Menfi, con l'esclusione di quelle assentite in concessione o, comunque, date in consegna secondo i presupposti e le finalità dell'articolo 34 del Codice della Navigazione.
2. Fermo restando quanto specificatamente disposto nei successivi articoli, la circolazione, la sosta e la fermata di ogni tipo di veicolo e dei pedoni in tutto l'ambito portuale sono regolate dalle presenti disposizioni e, per quanto non espressamente contemplato, sono soggette alle pertinenti norme di comportamento stabilite dal vigente Codice della Strada e, ad ogni modo, alle più normali regole di cautela e di buona prassi d'agire.
3. Tutti coloro che accedono nell'ambito portuale devono fare uso di veicolo abilitato alla circolazione stradale ed in regola con le norme previste dal Codice della Strada.
4. La circolazione, nelle aree a ciò dedicate, è consentita nel rispetto delle norme di comportamento stradale previste dalla presente Ordinanza, dalla normativa vigente e previa adozione della necessaria perizia e prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie che, non prevedibili, possono presentarsi, al fine di evitare l'insorgere di pericoli per la pubblica e privata incolumità.
5. Prima di ogni ingresso in Porto si fa obbligo a chiunque di consultare il sito internet istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, nella Sezione "Avvisi" e "Ordinanze", al fine di appurare l'inserimento o meno di informazioni di rilievo (ad esempio, interdizioni, avvisi di pericolosità per opere ed arredi portuali danneggiati, etc.).
6. Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, e per quanto possibile, lontani dal ciglio banchina; nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.
7. In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela, particolarmente nelle ore notturne, tenendo sempre conto:
 - a. della mancanza di idoneo sistema di illuminazione portuale;
 - b. delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale;
 - c. delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
 - d. della possibile circolazione di eventuali pedoni;

- e. del manto stradale potenzialmente interessato da fenomeni non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti;
- f. di regolare la velocità, in relazione anche alle condizioni atmosferiche, con particolare riferimento al caso di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta.

Articolo 35

(Regolamentazione della circolazione veicolare)

1. La circolazione veicolare nel Porto di Porto Palo Menfi è effettuata a completo rischio e pericolo di coloro che ne fanno ingresso, manlevando le Amministrazioni competenti da ogni pericolo o danno a persone dovesse intercorrere.
2. La circolazione nel Porto è ammessa nei due sensi di marcia con divieto di sorpasso tra veicoli.
3. Sono vietate la sosta, la fermata ed il transito di qualsiasi veicolo ad una distanza inferiore a quattro metri dal ciglio di tutte le banchine e calate, in quanto aree non destinate a circolazione veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso e/o di polizia.
4. Le aree portuali sono da considerarsi aree di lavoro e, pertanto, seppure autorizzato, chiunque vi acceda con qualunque tipo di veicolo, compresi ciclomotori e velocipedi, lo fa a proprio rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività lavorative che ivi si svolgono. Al riguardo, non possono essere avanzate pretese risarcitorie nei confronti dell'Amministrazione per eventuali danni, di qualsiasi titolo, riscontrati ai propri mezzi.
5. In ambito portuale è altresì vietato a qualunque tipo di veicolo di:
 - a. sostare al di fuori degli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada e, comunque, sulle aree ove è collocata specifica segnaletica interdittiva anche temporanea;
 - b. fermarsi e sostare nei passaggi obbligati ed in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni marittime e portuali, per la viabilità portuale, per l'espletamento dei servizi di emergenza/soccorso, per il movimento di altri veicoli e per il passaggio dei pedoni;
 - c. transitare, fermarsi e sostare ad una distanza inferiore a 10 (dieci) metri dai cavi d'ormeggio delle navi;
 - d. transitare, fermarsi e sostare nel raggio di azione di mezzi meccanici in movimento, a cui dovrà comunque essere sempre data precedenza nei loro spostamenti;
 - e. creare intralcio alla viabilità veicolare e pedonale.

6. In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, potrà essere disposta, per motivi di sicurezza, in ogni momento, la rimozione d'ufficio dei veicoli parcheggiati in ambito portuale che costituiscano intralcio alle operazioni di soccorso ovvero alle operazioni marittime e portuali che ivi si svolgono. Le relative spese di rimozione, trasporto e custodia saranno ad esclusivo carico del proprietario e/o obbligato in solido del veicolo interessato.
7. Per qualsiasi eventuale danno occorso a persone e/o cose a seguito di incidenti stradale in porto, si applicheranno le vigenti normative in materia di responsabilità civile e/o penale ed il codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 36 *(Limiti di velocità)*

1. Il limite massimo di velocità nelle aree portuali, fatta eccezione per gli autoveicoli dell'Autorità Marittima, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del 118 impiegati in situazioni di emergenza è di 10 Km/h per ogni veicolo, ivi inclusi macchine operatrici, gru, carrelli elevatori e simili, destinati alle operazioni portuali e comunque dall'elevato tonnellaggio.
2. E', comunque, fatto obbligo ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in relazione alle circostanze contingenti ed allo stato dei luoghi, delle condizioni meteo e della visibilità, avuto riguardo, altresì, alle limitazioni relative al veicolo stesso, al sistema di frenatura, al peso, alle condizioni della strada e del traffico, al fine di evitare l'insorgere di pericoli per la pubblica e privata incolumità e la sicurezza portuale in genere.

Articolo 37 *(Zone dedicate alla sosta dei veicoli e circolazione in ambito portuale)*

1. La circolazione in ambito portuale è così regolamentata:
 - a. **DIGA SOTTOFLUTTO / MOLO DI LEVANTE:** divieto permanente di transito e sosta nei confronti di ogni veicolo;
 - b. **BANCHINA DI RIVA (CENTRALE):** la fermata e/o sosta di qualsiasi tipo di veicolo è consentita esclusivamente all'interno delle aree individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale; è sempre e comunque preclusa a meno di 4 metri dal ciglio della banchina;
 - c. **DIGA SOPRAFLUTTO / MOLO DI PONENTE:** l'intera area della banchina, a partire dalla radice della stessa, è interdetta al transito e alla sosta veicolare.

2. I veicoli lasciati in sosta vietata nelle aree portuali potranno essere rimossi d'autorità su disposizione di questa Autorità Marittima a spese, comprese quelle di custodia, a carico del proprietario e/o obbligato in solido.
3. E' vietata la sosta di qualsiasi veicolo ad una distanza inferiore a 10 metri dalle macchine operatrici (anche gru), inoperose e, comunque, sotto i cavi e ganci sospesi e relativi bracci.
4. Parimenti, è vietata la sosta di qualsiasi veicolo in prossimità di merci autorizzate ad essere depositate nelle aree portuali a ciò destinate od assentite in concessione.
5. È vietata la sosta e/o la fermata di qualsiasi veicolo in posizione che, contro ogni regola di buon senso e di sicurezza, possa creare pericolo per lo stesso mezzo, per la pubblica incolumità, o che comunque possa creare intralcio alla normale viabilità portuale.
6. In casi eccezionali, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di concedere deroghe alle suddette disposizioni.

Articolo 38

(Apposizione e manutenzione dei segnali verticali e orizzontali)

1. Ai varchi d'ingresso del Porto devono essere installati, a cura dei soggetti indicati nell'articolo 37 del vigente Codice della Strada:
 - a. almeno i tabelloni segnaletici stradali / monitori / informativi di seguito riportati:
 - i. segnale generico di pericolo recante la scritta "Zona Portuale – è fatto obbligo di osservare prescrizioni e regole di comportamento ai sensi della vigente Regolamento di Polizia e sicurezza portuale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca";
 - ii. segnale di pericolo di sbocco su molo o su argine;
 - b. segnali verticali ed orizzontali necessari ad esplicitare i divieti, le prescrizioni e le zone in cui è consentito sostare e fermare ai sensi della presente Ordinanza.
2. E' fatto obbligo, a cura dei medesimi soggetti di cui all'art. 37 del Codice della Strada, provvedere all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dalla presente Ordinanza.

Articolo 39

(Ulteriori divieti)

1. In tutte le aree portuali è altresì vietato:

- a. emettere suoni che possano recare disturbo alla quiete pubblica, compresi i suoni emessi a mezzo altoparlante, autoradio ed altri apparati di diffusione; il dispositivo di segnalazione acustica dovrà essere usato con la massima discrezione e solamente ai fini della sicurezza stradale e la segnalazione dovrà essere emessa per il tempo più breve possibile;
- b. emettere fumi e gas di scarico da tubazioni di scappamento non integre e, comunque, nelle concentrazioni superiori a quelle consentite dalla normativa vigente in materia;
- c. emettere fumi e gas di scarico in zone interessate da eventuale accensione di fiamma salvo dotare l'impianto di scappamento di apposito dispositivo parascintille.

Articolo 40

(Del comportamento dei pedoni)

- 1. L'accesso pedonale al Porto di Porto Palo Menfi è effettuato a completo rischio e pericolo di coloro che ne fanno ingresso, manlevando le Amministrazioni competenti da ogni pericolo o danno a persone dovesse intercorrere.
- 2. Non è consentito il transito pedonale lungo le banchine interessate da operazioni commerciali.
- 3. Non è consentito l'accesso a bordo di membri diversi dell'equipaggio a qualunque unità navale ormeggiata nelle banchine, anche se non in attività operativa.
- 4. Dal tramonto al sorgere del sole è vietato l'accesso / transito lungo le massicciate del Porto e, in generale, lungo ogni banchina o luogo che, per la propria ubicazione e conformazione o comunque a causa dell'assenza / avarie al sistema d'illuminazione del Porto, risulta essere interessata da scarsa o assenza di visibilità.
- 5. Nell'arco orario sorgere del sole – tramonto, l'accesso / transito nelle aree pedonali e sulle massicciate è sempre effettuato a rischio e pericolo del pedone, manlevando le Amministrazioni competenti da ogni pericolo o danno a persone dovesse intercorrere.
- 6. In ambito portuale i pedoni devono comunque procedere prestando la massima attenzione, con divieto di:
 - a. avvicinarsi al ciglio delle banchine, ai cavi di ormeggio, nonché alle zone interessate da operazioni marittime e portuali;
 - b. abbandonare, per qualsivoglia motivo, il piano di calpestio di qualunque infrastruttura portuale, avventurandosi sui massi di coronamento;

- c. transitare e fermarsi nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento ed in tutti i punti che possano costituire pericolo a seguito dello svolgimento di operazioni marittime e portuali.
7. I pedoni devono, comunque, adottare ogni ulteriore attenzione e prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi durante la circolazione, avuto riguardo alle condizioni meteo-marine e di visibilità di volta in volta presenti, alla particolare natura delle attività portuali, alla concomitante circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati, nonché al manto stradale potenzialmente interessato da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti.
 8. Tutti gli operatori che, per esigenze legate al proprio lavoro attraversano od impegnano aree operative, devono sempre rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
 9. Le aree operative del Porto sono da considerarsi aree di lavoro e, pertanto, ogni pedone che vi fa ingresso, per motivi di lavoro o meno, autorizzato o no, a qualunque titolo, lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.

Articolo 41

(Norme per l'alaggio ed il varo a mezzo autogrù)

1. Le operazioni di alaggio o di varo mediante autogrù, macchine operatrici od altri mezzi di sollevamento e movimentazione appositamente collaudati, possono essere condotte esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteo marine assicurate.
2. Gli armatori/proprietari che intendono alare o varare le proprie unità nel Porto di Porto Palo Menfi a mezzo autogrù devono presentare specifica comunicazione almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni da effettuare utilizzando il format di cui all'Allegato G.
3. L'istanza deve essere firmata per accettazione dalla ditta / società esecutrice dell'operazione in conto terzi.
4. La comunicazione, a seguito di valutazione discrezionale da parte dell'Autorità Marittima, si intende valida ove nelle successive 48 ore non vengano riportate prescrizioni di sicurezza ritenute necessarie o formali provvedimenti ostativi.
5. Le operazioni di alaggio e varo in conto terzi possono essere eseguite esclusivamente dalle ditte/società che abbiano assolto agli obblighi comunicativi di cui al precedente Articolo 6 ed in possesso di tutte le autorizzazioni previste per legge.

6. Ferme restando le eventuali prescrizioni dettate dagli altri Enti a cui la legge attribuisce specifiche competenze in materia, la ditta / società esecutrice delle operazioni di alaggio / varo è tenuta alla scrupolosa osservanza dei seguenti obblighi:

- a. le operazioni potranno essere eseguite esclusivamente dal personale tecnico della ditta autorizzata, che dovrà, altresì, delimitare e segnalare l'area delle operazioni, ricomprendendo l'intero raggio di azione del braccio del mezzo di sollevamento e del carico ad esso collegato, lasciando comunque un margine di sicurezza aggiuntivo determinato in base alle condizioni ambientali ed alla buona pratica. La suddetta area lavori dovrà essere adeguatamente segnalata e sorvegliata per tutta la durata delle operazioni, al fine di evitare che persone e/o mezzi estranei alle stesse possano pericolosamente entrare nel raggio di azione della gru e del carico sospeso;
- b. nella zona di mare prospiciente l'area interessata dai lavori sono interdetti l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale non direttamente coinvolta nelle operazioni di alaggio / varo nonché il transito a meno di 10 metri di distanza dal raggio di azione della gru;
- c. prima dell'inizio dei lavori, il personale operante dovrà assicurarsi che tutti gli apprestamenti utilizzati per le operazioni (argani, verricelli, cavi, bilancieri, fasce e simili), siano idonei a sostenere il carico del mezzo da movimentare e che siano stati regolarmente sottoposti ai collaudi, verifiche, ispezioni e previste manutenzioni periodiche nonché muniti delle prescritte certificazioni di legge in corso di validità, che devono essere prontamente esibite a richiesta delle Autorità preposte ai controlli;
- d. le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
- e. lo spazio di manovra deve essere libero ed a distanza di sicurezza da eventuali linee elettriche e/o tombini presenti nella zona delle operazioni;
- f. le operazioni devono avvenire senza persone a bordo dell'unità navale da alare / varare e nelle aree previste del presente Regolamento;
- g. durante l'eventuale transito in ambito portuale l'autogrù o l'apparecchiatura di sollevamento deve osservare le pertinenti norme del Codice della Strada, unitamente a quelle che disciplinano la circolazione veicolare in ambito portuale;
- h. gli addetti ai lavori devono utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;

- i. le operazioni di alaggio / varo devono essere effettuate con idonei mezzi ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru, con espresso divieto di sollevare e / o trasportare persone nonché carichi superiori alla portata nominale e / o carichi tali da mettere a rischio la stabilità dell'autogrù;
 - j. il personale addetto alle operazioni deve, inoltre, assicurarsi delle condizioni generali dell'area interessata, dell'idoneità della stessa a sopportare il carico costituito dal mezzo impiegato per il sollevamento e dall'unità da movimentare, sospendendo le operazioni in caso di incertezza;
 - k. il personale operante deve adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di evitare ogni danno a persone e cose nonché alle banchine, aree demaniali marittime o portuali ed alle relative infrastrutture. A tal fine, è vietato lasciare, anche per brevi periodi, il carico sospeso incustodito;
 - l. il personale operante deve adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di prevenire ogni forma d'inquinamento marino o dell'ambiente costiero. A tal fine, è vietato movimentare unità navali che contengano merci pericolose e/o inquinanti e, pertanto, prima dell'inizio dell'attività di alaggio o varo il personale operante deve verificare che l'unità interessata non contenga liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
 - m. al termine dei lavori l'area interessata deve essere rimessa in pristino stato e l'eventuale materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa;
 - n. la permanenza dei mezzi operanti e delle unità navali nelle aree pubbliche è consentita per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'alaggio od il varo del mezzo nautico. E' fatto divieto di lasciare unità navali alate presso le banchine portuali, se non espressamente autorizzate a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
7. E' fatto obbligo durante le predette operazioni di tenere sempre in immediata disponibilità dispositivi atti a contenere eventuali inquinamenti ambientali (panne galleggianti e assorbenti, *oil skimmer*, etc.).

Capitolo 5 - DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ALLE UNITA' NAVALI E AGLI IMPIANTI FISSI

Articolo 42

*(Operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle unità navali e agli impianti fissi –
articolo unico)*

1. Nel Porto di Porto Palo Menfi, salvo specifica autorizzazione rilasciata, di volta in volta, dall'Autorità Marittima, previo parere favorevole della "commissione locale" di cui all'art. 48 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, non possono essere effettuate operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e olii lubrificanti ad unità navali di qualsiasi tipologia.
2. Sono esentate dalle norme contenute nel presente capitolo le navi militari che dovranno comunque garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento secondo propri regolamenti di servizio interni.

Capitolo 6 - REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DI UNITA' NAVALI AI SENSI DELL'ART. 46 D.LGS 27/07/1999, N. 272

Articolo 43 *(Disposizioni generali)*

1. Le operazioni di saldatura e taglio, nonché tutti gli altri lavori che comportano l'uso di fiamme libere, fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, archi elettrici ed operazioni di ossitaglio in genere, da effettuarsi a bordo delle unità ormeggiate in Porto, devono essere eseguite secondo le modalità tecniche ed autorizzative contenute nel presente regolamento, nonché in stretta ottemperanza a quanto stabilito dai D.lgs. 27/07/1999, n. 271 e n. 272, dal D.lgs. 09/04/2008, n.81 e dalle altre norme concernenti la sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo, la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle operazioni portuali e le norme generali vigenti in materia.
2. L'esecuzione delle operazioni di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di apposito Nulla Osta da parte dell'Autorità Marittima, previa verifica dell'esatto adempimento, da parte del richiedente, delle prescrizioni riportate nelle pertinenti norme della presente ordinanza.
3. Le suddette prescrizioni non si applicano ai cantieri navali, per i quali tuttavia permane l'obbligo di osservanza delle disposizioni generali derivanti dal D.lgs. 81/2008.
4. I lavori di cui al primo comma possono essere eseguiti:
 - a. dal personale di bordo;
 - b. da personale incaricato dalla Società armatrice per le navi in disarmo;
 - c. da società/ditte specializzate e autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 44 *(Tipologia di lavori con impiego di fonti termiche soggetti al rilascio di Nulla Osta mediante "procedura semplificata")*

1. **Lavori in ambienti "Esterni" su navi** che interessano le seguenti sovrastrutture di coperta e limitatamente alle parti delle predette che non siano in contatto con locali o spazi chiusi della stessa contenenti sostanze tossiche, nocive o che possono presentare rischi di incendio / esplosione per la presenza di materiali di

coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture etc.):

- a. guardiacorpi;
- b. candelieri / tientibene / passerelle / coprimano / ringhiere;
- c. scalette accesso ai ponti;
- d. salpa ancore;
- e. strutture di supporto all'illuminazione della nave;
- f. strutture di supporto alle imbarcazioni/zattere di salvataggio;
- g. passacavi;
- h. bottazzi;
- i. sfoghi d'aria in coperta che non provengano da casse/doppi fondi contenenti olio combustibile o lubrificante o contenenti residui degli stessi;
- j. specchio di poppa – esterno;
- k. strutture per il posizionamento di elementi di tenuta necessari al rizzaggio del carico;
- l. in generale altre sovrastrutture tipologicamente simili.

I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano a contatto con locali o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti della nave).

2. **Lavori in ambienti "Esterni" su unità da pesca**, che interessano le seguenti zone di coperta e limitatamente alle parti delle predette che non siano in contatto con locali o spazi chiusi dell'unità contenenti sostanze tossiche, nocive o che possono presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture etc.):

- a. sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;
- b. rivestimento opera morta;
- c. rivestimento prua;
- d. candelieri / tientibene / passerelle / coprimano / ringhiere/ scalette in coperta;
- e. smontaggio e riparazione del verricello;
- f. saldatura occhi su opera morta;
- g. montaggio e/o riparazione bighi;
- h. sostituzione scivolo;
- i. sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci (bitte);
- j. lavori ai bottazzi, parabordi;
- k. lavori al salpancora;
- l. lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;
- m. lavori alle antenne, alle luci, ai radar (in controplancia).

3. **Lavori in ambienti "Interni"** limitatamente alle parti delle strutture NON in contatto con locali contenitori, tubazioni o spazi che possono contenere sostanze tossiche, nocive o presentare rischi di incendio / esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture, etc.):
- a. lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose (mense, cucine, cambuse, magazzini a servizio dell'area alloggi etc.) e nei quali siano presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme;
 - b. lavori interessanti strutture sporgenti all'interno dei garage o car deck.
- I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano a contatto con locali o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti della nave).

Articolo 45

(Tipologia di lavori con impiego di fonti termiche comportanti in genere operazioni a rischio più elevato di quelle di cui alla "procedura semplificata", che sono soggetti al rilascio di Nulla Osta mediante "procedura ordinaria")

1. **Lavorazioni a rischio "Medio"**: lavorazioni in luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili nocive e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
2. **Lavorazioni a rischio "Elevato"**:
 - a. luoghi di lavoro o lavorazioni in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come lavorazione a rischio di incendio basso o medio;
 - b. verniciature in ambienti non sufficientemente aerati o in aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
 - c. in aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
 - d. lavorazioni in aree in cui sono presenti o che possono rilasciare, in determinate circostanze, agenti chimici tossici o nocivi per la salute dei

- lavoratori o comunque pericolosi per la sicurezza degli stessi o di altre persone presenti;
- e. lavorazioni in aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
 - f. imbarcazioni con presenza di strutture in legno;
 - g. lavorazioni ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento (di lavoratori e non) negli ambienti rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio;
 - h. lavori in ambienti chiusi, angusti e/o pericolosi (gavoni, cisterne, sala pompe, stive, etc.).

Articolo 46
(Istanza di Nulla Osta)

1. In caso di operazioni che prevedono l'uso di fiamma a bordo di navi, il datore di lavoro (comandante della nave/ditta esterna) dovrà avanzare apposita istanza in bollo all'Autorità Marittima, su modello conforme a quello riportato nell'Allegato H alla presente Ordinanza, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.
2. Ai sensi del comma 2° dell'art. 46 del D.lgs. 272/99, nell'istanza dovranno essere indicati:
 - a. natura e durata dei lavori da effettuare;
 - b. descrizione dei locali/parti nei quali viene usata la fiamma o altri simili mezzi;
 - c. denominazione dell'impresa/personale che esegue i lavori;
 - d. indicazione del nominativo della persona responsabile delle operazioni.
3. L'istanza di cui al comma 1 dovrà essere integrata da:
 - a. **Nota dell'armatore** con la quale vengono affidati i lavori all'impresa di riparazione, trasformazione o manutenzione. Tale incarico dovrà essere controfirmato, per accettazione, dal titolare della ditta incaricata degli stessi. In alternativa, nell'eventualità in cui i lavori vengano eseguiti dal personale facente parte dell'equipaggio della nave, una **dichiarazione del Comandante** della nave stessa da cui possa evincersi:
 - i. lista equipaggio con l'indicazione dei marittimi che eseguiranno i lavori ed estremi della certificazione antincendio posseduta;
 - ii. consistenza ed efficienza dei mezzi antincendio esistenti a bordo;
 - iii. dispositivi di protezione individuale che saranno utilizzati;
 - b. **estratto documento di sicurezza**, in duplice copia, richiamato dall'art. 38 del D.lgs n.272/99;

- c. **Certificato di non pericolosità** rilasciato dal competente Consulente Chimico di porto attestante le tipologie delle operazioni da compiere, l'individuazione del luogo ove le stesse si svolgeranno, la classificazione del lavoro da effettuare e la specifica dichiarazione da parte del Chimico indicante la tipologia delle lavorazioni (soggette a procedura semplificata o meno);
 - d. **Certificato di gas free** rilasciato dal competente Consulente Chimico di porto attestante solo per i lavorazioni a rischio medio o elevato di cui al precedente Articolo 45, comma 1 e 2, rilasciato da un Consulente Chimico riportante la dichiarazione di cui all'art. 46 comma 6 del D.Lgs n. 272/99 ovvero l'attestazione che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti i lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille.
4. E' fatta salva la facoltà del consulente Chimico di individuare un grado di rischio più elevato per la tipologia di lavori svolti su unità che presentano specifiche caratteristiche, nonché il rilascio di un Certificato di "gas free" riportante la dichiarazione di cui all'art. 46, comma 6, D.lgs. 272/99 ovvero l'attestazione dell'esistenza delle condizioni di sicurezza per poter eseguire le operazioni. Tale indicazione deve essere espressamente riportata nel riquadro D dell'istanza in parola.
5. E' fatta salva la facoltà per l'Autorità Marittima di richiedere ulteriori integrazioni, quali relazioni tecniche dettagliate e piani nave, allorquando si valuti che la specificità dell'operazione lo richieda.

Articolo 47
(Valutazione dell'istanza)

1. A seguito della valutazione di quanto riportato nell'istanza di Nulla Osta, si darà corso a due tipi di istruttorie in relazione alla pericolosità dei lavori.
2. **Lavori di cui alla "Procedura semplificata":**
- a. esclusivamente per la tipologia di operazioni come individuate nella presente Ordinanza ove l'Autorità Marittima si riserva di concedere il previsto Nulla Osta in deroga all'art. 46, D.lgs. 272/99, ritenendo condizione sufficiente la sola trasmissione dell'istanza, compilata in ogni sua parte e corredata dei documenti di cui al precedente Articolo 46, fatte salve eventuali specifiche determinazioni emerse nel corso della valutazione dell'operazione, sentito anche il Consulente Chimico del Porto;
 - b. osservando le seguenti prescrizioni:

- i. i lavori con impiego di fonti termiche interessanti le sovrastrutture di coperta non devono interessare le parti di strutture che siano a contatto con i locali chiusi o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti dalla nave);
- ii. per quanto concerne, invece, i lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose, da intendersi come quelli riferiti al car deck o a strutture sporgenti nei garage, questi non devono interessare le strutture in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, etc.).

3. Lavori di cui alla “Procedura Ordinaria”:

- a. per lavori che comportano rischi di tipo medio-alto, che necessita di esser sottoposta di volta in volta alla valutazione del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della locale Azienda Sanitaria, i quali esprimeranno, in merito alla richiesta avanzata, il proprio parere, a norma dell’art. 46 del D.lgs. 272/99;
- b. il rilascio del Nulla Osta avviene subordinatamente all’acquisizione dei predetti pareri, qualora favorevoli, ovvero in considerazione delle eventuali ed ulteriori prescrizioni che da essi dovessero derivare;
- c. l’Autorità Marittima si riserva inoltre la facoltà di richiedere l’adozione di misure di sicurezza aggiuntive ritenute necessarie, secondo le specifiche tipologie di lavoro, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni, la pubblica incolumità e la salvaguardia delle opere portuali.

Articolo 48
(Divieti)

- 1. Non è consentito l’uso di fiamma sulle navi con passeggeri a bordo, salvo in caso di lavori di lieve entità o improrogabili, per i quali, attraverso gli adempimenti descritti nelle norme della presente ordinanza, venga comunque accertato il trascurabile rischio.
- 2. E’ sempre vietato l’uso di fiamma a bordo di unità poste in prossimità delle zone individuate per le operazioni di bunkeraggio e nel raggio di 15 mt dalle unità impegnate in tali attività.

3. Durante l'esecuzione delle operazioni di che trattasi, a bordo dell'unità non potranno essere inoltre effettuate le seguenti operazioni:
 - a. rifornimento oli combustibili e lubrificanti;
 - b. sbarco acque di sentina, *slops* e rifiuti di liquidi in genere;
 - c. imbarco e sbarco prodotti petroliferi;
 - d. imbarco, sbarco o presenza a bordo di merci pericolose riportate nell'I.M.D.G. Code, e nella Tabella B del D.M. 22.7.1991 "*Norme di sicurezza per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi*", nonché provviste di bordo aventi analoghe caratteristiche (vernici, prodotti chimici, etc.);
 - e. operazioni che possano in genere pregiudicare l'esecuzione in sicurezza delle operazioni con l'uso di fiamma.
4. Solo nel caso in cui sia comprovata la non interferenza con i lavori da eseguirsi e limitatamente a operazioni che non comportano la movimentazione di materiali esplosivi/infiammabili, potrà essere autorizzata la concomitante esecuzione di una o più operazioni con i lavori da eseguirsi.

Articolo 49

(Termine di decadenza del Nulla Osta)

1. Il Nulla Osta ai lavori con fiamma a bordo, oltre che in caso di inosservanza dei divieti sopra elencati, sarà ritenuto non più valido quando si verifichi:
 - a. il cambio del Comandante della nave e/o del Responsabile Tecnico dei Lavori;
 - b. il cambio della tipologia dei lavori oggetto del Nulla Osta;
 - c. la scadenza della validità nel Certificato di Non Pericolosità/Gas Free;
 - d. la decorrenza dei limiti di tempo indicati nell'istanza di N.O. per l'esecuzione dei lavori;
 - e. la partenza della nave dal porto.

Articolo 50

(Ulteriori prescrizioni di sicurezza)

1. In tutti i casi, compresi quelli in cui il Nulla Osta all'esecuzione dei lavori con fiamma venga assentito a seguito della procedura semplificata, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. astenersi dal compiere, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima, lavori a bordo di qualsiasi genere che comportino l'immobilizzazione della nave, sia pure per breve tempo;

- b. mantenere in perfetta efficienza e in stato di pronto impiego gli impianti e le attrezzature antincendio di bordo; qualora l'impianto di bordo sia alimentato da terra, tale alimentazione deve avvenire tramite linea dedicata ed esclusiva;
- c. assicurare un servizio di vigilanza costituito da almeno n° 2 addetti in possesso di attestato di frequenza di corsi antincendio erogati dal Corpo dei Vigili del Fuoco o titoli equivalenti. In funzione della specificità del lavoro e sentito il parere del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e/o del Chimico di porto, l'Autorità Marittima si riserva di imporre l'impiego di ditte autorizzate ex art. 68 cod. nav. per i servizi integrativi antincendio in ambito portuale;
- d. il responsabile tecnico designato, indicato nell'istanza di Nulla-Osta conformemente a quanto riportato nel riquadro B dell'Allegato H al presente Regolamento, dovrà adottare ogni cautela valutata necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni;
- e. il personale di bordo dovrà essere informato delle operazioni e delle misure di sicurezza che in relazione ad esse verranno adottate;
- f. dovranno essere strettamente osservate le disposizioni generali di sicurezza derivanti dal D.lgs. 272/99 e 81/2008, secondo le specifiche modalità applicabili;
- g. il luogo interessato dalle operazioni dovrà essere prontamente e facilmente evacuabile e, ove esso fosse localizzato in locale chiuso, le vie di esodo dovranno essere sempre utilizzabili in condizioni di assoluta sicurezza;
- h. il posizionamento delle attrezzature dovrà avvenire in maniera tale da non arrecare pregiudizio alle suddette condizioni di sicurezza;
- i. indipendentemente dalla tipologia dei lavori da eseguire il personale incaricato dovrà essere equipaggiato con le Dotazioni di Protezione Individuale minime previste dalle norme in vigore.

Articolo 51

(Prescrizioni per particolari lavori)

1. Oltre a quanto specificatamente disposto nelle predette norme, l'esecuzione delle operazioni relative a saldatura elettrica, lavori svolti in genere in locali chiusi ed angusti, lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili, sabbiature su navi sottoposte a lavori, pitturazione a spruzzo (*airless*), coibentazione, nonché ogni altra attività ad esse riconducibile per la presenza di elementi di rischio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, dovranno essere obbligatoriamente eseguite in stretta osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 47,

48, 49, 50, 51 e 52 del Titolo III, e delle altre norme applicabili, del D.lgs. 272/99 in data 27/07/1999.

Articolo 52
(Prescrizioni per particolari lavori)

1. Ai fini della vigilanza in materia di sicurezza luoghi di lavoro, copia di ciascun nulla osta rilasciato è trasmesso senza ritardo all'Azienda Sanitaria competente, ai sensi del comma 4° dell'art. 46, D.lgs. n.272/99.
2. L'Autorità Marittima ed il Comando provinciale dei VV.F hanno in ogni caso facoltà di effettuare verifiche e controlli a campione, ciascuno per la parte di propria competenza, al fine di verificare che le lavorazioni avvengano nel rispetto della presente Ordinanza e delle altre norme vigenti in materia di sicurezza / antincendio.

Capitolo 7 - DISCIPLINA DEL “PORTO BASE”

Articolo 53

(Sosta temporanea nel Porto di Porto Palo Menfi per unità non iscritte nei locali RR.NN.MM.&GG. né autorizzate al “Porto Base”)

1. Al fine di garantire il rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza, nonché il regolare svolgimento dell'attività commerciale, l'ormeggio in Porto di unità da pesca non iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti di Sciacca e che non sono autorizzate al “Porto Base” può avvenire esclusivamente per la sola effettuazione di operazioni commerciali e / o per bunkeraggio e / o per rifugio, ed a seguito di preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, come da format di cui in Allegato I, e comunque per un tempo massimo consentito non superiore alle 8 ore:
 - a. trasmessa per via telematica, con almeno 24 ore di preavviso all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca;
 - b. fornendo le seguenti informazioni / dati:
 - i. nome, numero e caratteristiche tecniche dell'unità;
 - ii. numero e tipologia della licenza di pesca posseduta;
 - iii. motivo dell'approdo e tempo stimato di permanenza in Porto;
 - iv. copia dei documenti e numero di targa di eventuali veicoli da far accedere in relazione alle necessità dell'approdo;
 - v. dichiarando di essere a piena conoscenza delle norme di cui alla presente Ordinanza.
2. In caso di avverse condizioni meteomarine, le unità in transito che abbiano necessità di rifugio sono obbligate a presentare comunque la comunicazione di cui al sopra citato Allegato I prima dell'ormeggio, fermo restando l'obbligo di dare apposita comunicazione alla Sala Operativa di questo Ufficio prima di entrare in porto.
3. La permanenza nel Porto di Porto Palo Menfi delle unità non iscritte nei locali Registri Navi Minori e Galleggianti e non autorizzate al “Porto Base, per le finalità di cui al presente articolo, è limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni (e, comunque, sempre e non oltre le 8 ore), al termine delle quali l'unità dovrà immediatamente lasciare il porto, assolvendo all'obbligo di comunicazione di cui all'Articolo 17.
4. In ogni caso, non è consentito il rientro in Porto prima di 8 ore dall'uscita dal Porto.
5. In virtù di valutazioni esclusivamente concernenti la sicurezza della navigazione e delle particolari attività commerciali o di altro genere che possano interessare l'ambito portuale, l'Autorità Marittima può concedere, ad insindacabile giudizio, deroghe circa il contenuto del presente Capo.

Articolo 54

(Procedura per l'autorizzazione / revoca al "Porto Base" nel Porto di Porto Palo per unità non iscritte nei locali RR.NN.MM.&GG.)

1. In considerazione del fatto che il Porto di Porto Palo Menfi dispone di un numero limitato di ormeggi, per l'autorizzazione al "Porto Base" nel Porto a favore delle unità non iscritte nei locali Registri Navi Minori e Galleggianti verranno prese esclusivamente in considerazione, in ordine cronologico (data e ora di ricezione, considerando parimenti ricevute le istanze pervenute nei primi 7 giorni dall'inizio del termine di presentazione), le prime 4 (quattro) richieste di autorizzazione di "porto base" che dovranno pervenire esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo cp-sciacca@pec.mit.gov.it.
2. L'istanza deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il *format* di cui in Allegato J.
3. A parità di ricezione, sarà data priorità alle unità che, nell'ultimo anno, non hanno commesso infrazioni nell'ambito del Circondario Marittimo di Sciacca.
4. A parità di assenza di infrazioni di cui al precedente comma, sarà data priorità alle unità che, sulla base dell'esame del "fascicolo" dell'unità, abbiano assegnati meno punti sulla licenza di pesca.
5. L'autorizzazione al "porto base" avrà una validità annuale dalla data di rilascio oppure sarà riferita al periodo di campagna di pesca indicato nell'apposita istanza, con scadenza, in ogni caso, alla data del 13 gennaio dell'anno civile successivo a cui la medesima autorizzazione si riferisce. La richiesta di rinnovo potrà essere presentata non prima del 13 gennaio dell'anno civile a cui la stessa si riferisce e concorrerà secondo l'ordine cronologico ad eventuali altre istanze.
6. Qualora si dovesse creare la successiva disponibilità di ormeggio in modalità "porto base", verranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione le eventuali rimanenti istanze ricevute, ma non accolte a causa di indisponibilità posti d'ormeggio.
7. L'Armatore/Comandante dell'unità da pesca autorizzata alla sosta in modalità "porto base", all'arrivo nel porto di Porto Palo Menfi, dovrà espletare le formalità di ammissione a pratica di cui agli artt. 179 e 181 del Codice della Navigazione, presentando, in occasione del primo approdo, al dipendente Ufficio Armamento e Spedizioni la nota d'informazione unitamente alla copia dell'autorizzazione di "porto base" rilasciata da questa Autorità Marittima.
8. Nel caso in cui l'Armatore / Comandante dell'unità da pesca decida di rinunciare anticipatamente all'autorizzazione di sosta in modalità "porto base" o di terminare la

campagna di pesca così come dichiarato nell'istanza in Allegato J, dovrà espletare le formalità di ammissione a pratica di arrivo e partenza di cui agli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione presso il sorgitore di Porto Palo Menfi e, contestualmente, formalizzare a mezzo P.E.C. all'indirizzo cp-sciacca@pec.mit.gov.it la predetta rinuncia.

9. La validità dell'autorizzazione della sosta in modalità "porto base" è subordinata all'ingresso nel porto di Porto Palo Menfi da parte dell'unità da pesca almeno una volta ogni 30 giorni. Se nel predetto periodo non verrà registrato alcun transito in porto, l'autorizzazione in questione decadrà e sarà riconosciuta all'Armatore / Comandante che ha avanzato richiesta seguendo l'ordine di presentazione cronologica.

Articolo 55
(Unità in disarmo)

1. Fermo restando le modalità di presentazione della richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione al disarmo e delle prescrizioni circa le misure necessarie da adottare per assicurare le condizioni di sicurezza e stabilità, come disciplinati nella presente Ordinanza, si fa obbligo agli Armatori e/o Comandanti dei motopescherecci non iscritti nei Registri Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca che intendano porre in disarmo la propria unità presso il Porto di Porto Palo Menfi, di munirsi preventivamente dell'autorizzazione al "porto base" di cui al presente Capo.

Capitolo 8 – DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE PROFESSIONALI IN PORTO

VEDASI LA SEZIONE AD HOC ALL'INTERNO DELLA VIGENTE ORDINANZA
***“DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE PROFESSIONALI ALL'INTERNO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI SCIACCA”***

Capitolo 9 - DELLE OPERAZIONI DI SBARCO E TRASBORDO DEL TONNO ROSSO, PESCE SPADA E TONNO ALALUNGA

VEDASI LA SEZIONE AD HOC ALL'INTERNO DELLA VIGENTE ORDINANZA
“***DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO E TRASBORDO DEL TONNO ROSSO,
PESCE SPADA E TONNOALALUNGA***”

Capitolo 10 - DELLE ATTIVITA' DI PESCA NON PROFESSIONALE IN PORTO

Articolo 56

(Disposizioni generali per la pesca non professionale in Porto)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo disciplinano le attività di pesca in Porto per quanto attiene l'aspetto non professionale - ricreativo, turistico e sportivo. Rimane sempre e comunque in capo al singolo cittadino l'onere, l'obbligo e la responsabilità di accertarsi sulla effettiva commestibilità e salubrità di quanto catturato sulla base dei provvedimenti di competenza delle Autorità a ciò preposte (Comune di Menfi, Azienda Sanitaria Provinciale, etc.).
2. Ogni persona che pratica la pesca non professionale all'intero del Porto di Porto Palo Menfi è ritenuta personalmente responsabile dei danni arrecati a persone, cose o arredi portuali derivanti dal suo comportamento, ritenendosi l'Ufficio Circondariale Marittimo manlevato da ogni responsabilità; allo stesso tempo, è onere di ogni istante conoscere e rispettare le norme di condotta generale o ogni altro divieto / obbligo previsto dal presente Regolamento.
3. Per ciò che attiene agli obblighi di notifica all'A.M. di avvenuta cattura di esemplari di specie ittiche di tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga, sia per la pesca professionale che non professionale, si fa espresso rimando alle disposizioni riportate nell'Ordinanza a ciò emanata, come da versione in vigore, consultabile sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/sciaccia o mediante richiesta diretta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, fermo restando che il Porto di Porto Palo Menfi non è porto "designato" per tali tipi di operazioni.
4. Ai sensi dell'art. 79 del Codice della Navigazione, all'interno del Porto di Porto Palo Menfi possono esercitare la pesca sportiva esclusivamente le persone – che hanno già compiuto il diciottesimo anno d'età - in possesso di apposita autorizzazione in corso di validità.
5. L'autorizzazione per la pratica della pesca non professionale – valevole per anno solare con scadenza alla data del 31 dicembre di ogni anno - viene rilasciata dal Capo del Circondario Marittimo di Sciacca dietro presentazione di apposita richiesta scritta in bollo, corredata dai documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

6. Ai fini della autorizzazione di cui al presente articolo – che non è rinnovabile automaticamente alla scadenza se non a seguito di una nuova istanza - è necessario presentare la seguente documentazione:
 - a. richiesta di autorizzazione – come da format di cui all'Allegato K - già in marca da bollo uso corrente;
 - b. ulteriore una marca da bollo uso corrente da apporre sull'autorizzazione;
 - c. copia del libretto di circolazione del veicolo eventualmente utilizzato per l'accesso in porto;
 - d. copia completa di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità;
 - e. copia della comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (M.I.P.A.A.F.) in materia di pesca sportiva.
7. Il Capo del Circondario Marittimo di Sciacca può, in ogni momento, sospendere le autorizzazioni già rilasciate per contingenti esigenze che dovessero verificarsi e riservarsi di revocarle qualora vengano riscontrate violazioni, amministrative o penali negli ultimi cinque anni, per condotte antigiuridiche poste in essere all'interno del Porto.

Articolo 57

(Autorizzazione per la pratica della pesca non professionale in Porto)

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo dà facoltà al possessore di praticare la pesca sportiva – a rischio e pericolo dello stesso istante - in Porto esclusivamente in ottemperanza alle riportate restrizioni:
 - a. in generale, rispettando gli obblighi, prescrizioni e regole di comportamento di cui alla presente Ordinanza, con particolare riferimento a quelli di cui al Capitolo sulla circolazione veicolare e pedonale;
 - b. dal sorgere al tramonto;
 - c. con un massimo di due canne e due lenze a mano;
 - d. mantenendo una distanza minima di sicurezza non inferiore a dieci metri dai cavi di ormeggio delle unità navali;
 - e. adottando un comportamento prudente ed evitando condotte ad ogni modo pericolose, di intralcio / disturbo alle attività commerciali, professionali e / o civili svolte in Porto o comunque contro legge;
 - f. accedendo in Porto con il solo veicolo a ciò comunicato;

- g. non esercitando la pesca sportiva da bordo di qualunque unità navale ormeggiata;
- h. non arrecando disturbo, fastidio o molestia alcuna a chi si trova in Porto.

Articolo 58

(Variazione, furto e smarrimento dell'autorizzazione per la pratica della pesca non professionale in Porto)

1. La persona cui è stata rilasciata l'autorizzazione per la pratica della pesca non professionale in Porto, in caso di furto o smarrimento della stessa, dovrà effettuare comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, allegando, nel caso di nuova richiesta, apposita istanza in carta semplice unitamente alla copia della denuncia di furto o smarrimento, come presentata al competente Organo di Polizia.

Articolo 59

(Ulteriori obblighi della persona autorizzata alla pesca non professionale in Porto)

1. La persona cui è stata rilasciata l'autorizzazione per la pratica della pesca non professionale in Porto deve:
 - a. qualora acceda con un veicolo, sostare e parcheggiare correttamente nelle apposite aree di sosta;
 - b. scaricare l'attrezzatura da pesca esclusivamente nelle predette aree di sosta e parcheggio e trasportarla "a piedi" sino all'area prescelta;
 - c. esibire il permesso / l'autorizzazione ad ogni richiesta da parte del personale delle Capitanerie di Porto / Forze dell'Ordine;
 - d. raggiungere l'area di pesca esclusivamente "a piedi";
 - e. esporre sul parabrezza del veicolo, in modo ben visibile, il tagliando rilasciato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca e la comunicazione di ingresso in Porto;
 - f. rispettare tutte le disposizioni, norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento;
 - g. allontanarsi dalla banchina in cui sta praticando la pesca nel caso in cui stia per sopraggiungere un'unità navale di qualsiasi tipologia o comunque ogni qual volta la propria presenza possa creare intralcio.

Capitolo 11 - DELLE FORMALITA' DI "ARRIVO E PARTENZA" MEDIANTE LO SPORTELLO UNICO "NATIONAL SINGLE WINDOWS"

Articolo 60 *(Generalità)*

1. Le formalità di arrivo e partenza delle navi che intendono operare presso il Porto di Porto Palo possono essere disimpegnate **anche in formato elettronico**, in alternativa alla diretta presentazione cartacea dei documenti presso gli uffici, secondo le particolari procedure approvate dal presente Capitolo.
2. La nota d'arrivo e la dichiarazione integrativa di partenza, corredate dai pertinenti moduli FAL IMO, nonché ogni altra comunicazione o istanza di autorizzazione connessa alla sosta in porto delle navi facenti scalo nel Porto di Porto Palo Menfi, possono pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata: itsck.nsw@mit.gov.it

Articolo 61 *(Attribuzione del "Visit_ID")*

1. L'Armatore o il Comandante, ovvero il raccomandatario marittimo della nave diretta verso il Porto di Porto Palo Menfi, ove decida di avvalersi delle modalità telematiche di cui al precedente articolo per la presentazione delle formalità di arrivo e partenza, prima di avviare qualsiasi procedimento connesso con la sosta nave, deve richiedere un particolare codice identificativo denominato VISIT_ID.
2. Il VISIT_ID rappresenta l'"identificativo unico nazionale della sosta nave" necessario per identificare una determinata sosta di una specifica nave in un determinato porto (salvo che si tratti di nave rientrante nella casistica prevista dal D.M. 27 aprile 2017, circostanza per la quale verrà assegnato un VISIT_ID per tutto il periodo di validità dell'"abbonamento" fermo restando l'osservanza delle particolari disposizioni di cui ai successivi articoli).
3. L'Armatore o il Comandante, ovvero il raccomandatario marittimo della nave dovrà inviare una comunicazione P.E.C. con il seguente messaggio:

<u>Oggetto: Attribuzione VISIT ID</u>
--

Si chiede a codesta Autorità Marittima di comunicare il VISIT_ID per la sosta della nave denominata “*inserire nome – numero di iscrizione*” (specificare altresì l’*IMO number*, se esistente, altrimenti il numero MMSI) prevista in arrivo nel Porto di Porto Palo Menfi (ITPPF) il giorno “*inserire giorno*” alle ore (ETA) “*inserire orario*” proveniente dal porto di “*inserire porto*” (LOCODE).

Sarà cura dello scrivente comunicare eventuali aggiornamenti del giorno di arrivo e dell’ETA (se superiore alle 6 ore salvo che la nave sia in prossimità del porto nel qual caso gli aggiornamenti dell’ETA possono avvenire via radio) o l’eventuale annullamento della sosta.

4. L’Autorità Marittima risponderà indicando il VISIT_ID assegnato e fornendo eventuali ulteriori informazioni relative a:
 - a. Orario e recapiti servizio di “Sportello Unico”;
 - b. Uso del VISIT_ID;
 - c. Modalità di inoltro delle formalità;
 - d. Varie ed eventuali.
5. Una volta ottenuto il VISIT_ID, tutte le successive comunicazioni attinenti l’espletamento delle pratiche di che trattasi dovranno riportare nell’oggetto il VISIT_ID assegnato (più l’eventuale nome della nave).
6. In caso di annullamento del viaggio nave verso il Porto di Porto Palo Menfi, l’armatore o il comando di bordo ovvero il relativo raccomandatario dovrà inviare un’apposita comunicazione all’Autorità Marittima che provvederà ad annullare il VISIT_ID assegnato.

Articolo 62

(Formalità di pre-arrivo)

1. Almeno 24 ore prima dell’arrivo della nave in porto, ovvero prima della partenza dallo scalo precedente qualora la durata del viaggio di trasferimento sia inferiore a 24 ore, il Comandante o Raccomandario marittimo ovvero altro rappresentante dell’armatore dovrà provvedere alla trasmissione della domanda d’accosto, come da format di cui in Allegato L.

Articolo 63
(Formalità di arrivo e partenza)

1. All'arrivo effettivo della nave in Porto si dovrà provvedere alle formalità di cui agli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione mediante l'impiego dei seguenti formulari:
 - a. nota contenimento rifiuti (Allegato M - se del caso);
 - b. nota d'informazione all'arrivo (Allegato N - obbligatorio);
 - c. dichiarazione di porto base (Allegato O - se del caso);
 - d. formulari IMO FAL previsti dalla vigente normativa:
 - i. formulario FAL n.1 "dichiarazione generale" (Allegato P - obbligatorio);
 - ii. formulario FAL n.2 "dichiarazione di carico" (Allegato Q - se del caso);
 - iii. formulario FAL n.3 dichiarazione provviste di bordo (Allegato R - se del caso);
 - iv. formulario FAL n.4 dichiarazione effetti personali equipaggio (Allegato S - se del caso);
 - v. formulario FAL n.5 lista equipaggio (Allegato T - obbligatorio);
 - vi. formulario FAL n.6 elenco dei passeggeri (Allegato U - solo viaggi spot);
 - vii. formulario FAL n.7 dichiarazione merci pericolose a bordo (Allegato V - se del caso);
 - e. dichiarazione del raccomandatario marittimo (Allegato W - solo per le navi straniere);
 - f. copia del versamento dei Tributi Speciali¹ (obbligatorio, con onere di depositare il prima possibile l'originale della quietanza del versamento presso l'Ufficio "Armamento e Spedizioni" del Comando);
 - g. copia dell'assolvimento della tassa di ancoraggio riferita all'anno in corso (obbligatoria).
2. Prima di lasciare il porto, il Comandante della nave, anche attraverso il suo rappresentante, dovrà far pervenire:
 - a. Dichiarazione integrativa di partenza (Allegato X);
 - b. Ricevuta di conferimento dei rifiuti a bordo (salvo eventuale deroga precedentemente acquisita);

¹ Pari a € 31,00 per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda, ovvero pari a € 5,17 per le navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera. I Tributi Speciali dovranno essere versati sul c/c postale n. 206920 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Capitolo entrata 2170 – Capo XV – Causale: Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Tributi speciali "Tabella D" – Legge n. 130/2011.

- c. Disponibilità sul territorio nazionale dei fondi (Allegato Y - solo navi straniere);
 - d. Formulari FAL previsti dalla vigente normativa:
 - i. Formulario FAL n.2 dichiarazione di carico (Allegato Q - se del caso);
 - ii. Formulario FAL n.5 lista equipaggio (Allegato T - obbligatorio);
 - iii. Formulario FAL n.6 elenco dei passeggeri (Allegato U - solo viaggi spot);
 - iv. Formulario FAL n.7 dichiarazione merci pericolose a bordo (Allegato V - se del caso).
3. I file trasmessi dagli armatori o dalle agenzie raccomandatarie marittime ovvero dai comandi nave (possibilmente in formato **pdf o docx**), una volta perfezionati dall'Autorità Marittima, verranno ritrasmessi ai mittenti debitamente compilati e vidimati. In questo caso, il comandante di nave italiana potrà direttamente compilare e sottoscrivere la parte relativa le spedizioni del proprio ruolo/ruolino d'equipaggio avendo cura di specificare nell'apposito spazio "annotazioni" la seguente dicitura: *"formalità di arrivo e partenza effettuata con VISIT_ID (indicare il proprio)"*.
4. Resta inteso che l'imbarco/sbarco di marittimi su nave italiana dovrà necessariamente avvenire presso gli Uffici dell'Autorità Marittima, significando che a tale formalità dovrà obbligatoriamente presenziare l'armatore della nave, ovvero il comandante, o il raccomandatario marittimo munito di apposito mandato.
5. Nel caso in cui la pratica di partenza nave non avesse esito favorevole, ai sensi dell'art. 181 Cod. Nav., l'armatore o l'agenzia raccomandataria ovvero il comando nave riceverà una P.E.C. recante le motivazioni del mancato rilascio delle spedizioni.
6. Non è richiesta la firma digitale per la compilazione dei formulari FAL IMO. La dichiarazione del raccomandatario marittimo per le navi straniere relativamente alla disponibilità sul territorio nazionale dei fondi di cui all'art. 3 della Legge n.135/1977 dovrà essere resa con firma digitale, altrimenti, prima della partenza della nave, dovrà essere depositata presso l'Ufficio Armamento e Spedizioni l'originale del documento.

Articolo 64

(Disposizioni per le navi addetta ai servizi locali)

1. Gli adempimenti di arrivo e partenza delle navi addette ai servizi locali sono compiuti presso l'Autorità Marittima cui è stata presentata la dichiarazione di porto base (Allegato O) con le seguenti periodicità:
 - a. navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle 24 ore almeno un collegamento di andata e ritorno con località nazionali o estere distanti non oltre 40 miglia dal porto base: almeno una volta alla settimana;
 - b. unità destinate al servizio di bunkeraggio, al rimorchio in concessione, ai servizi ecologici o all'assistenza delle piattaforme off-shore: almeno una volta al mese;
 - c. draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni, galleggianti, unità destinate ai servizi tecnico-nautici, o unità in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza: almeno una volta l'anno, e comunque, ogni volta che le unità stesse compiono viaggi fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza stessa;
 - d. unità da pesca beneficianti dell'autorizzazione del porto base, in ossequio alla relativa Ordinanza, esclusivamente in occasione dell'arrivo in porto e della partenza solo all'inizio ed al termine della campagna di pesca.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti come segue:
 - a. in caso di arrivo, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del Codice della Navigazione, fanno pervenire all'Autorità Marittima la dichiarazione di arrivo (Allegato N e Allegato Z), corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza;
 - b. in caso di partenza, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'Autorità marittima la dichiarazione di partenza (Allegato X e Allegato Z), corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza.
3. Per gli adempimenti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione, nel caso di:
 - a. eventi straordinari;
 - b. rilevanti lavori a bordo;
 - c. avarie che compromettono la stabilità o la manovrabilità delle unità;
 - d. interruzione di un servizio di linea;

e. disarmo.

4. Qualora si sia provveduto alla richiesta del VISIT_ID per la propria nave secondo quanto prescritto al precedente articolo, le formalità di arrivo e partenza potranno essere disimpegnate in formato elettronico, con relativa possibilità per il comandante di annotare direttamente sul proprio ruolo/ruolino d'equipaggio le spedizioni ricevute secondo le prescrizioni di cui sopra.

Articolo 65

(Disposizioni particolari per le unità addette alla pesca professionale e all'acquacoltura)

1. Alle unità addette alla pesca professionale e all'acquacoltura nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo si applica l'art. 380, comma 1, del Regolamento al Codice della Navigazione; all'uopo, vengono utilizzando i formulari di cui all'Allegato N, Allegato X e Allegato Z.
2. Per le unità addette alla pesca professionale nelle acque del mare oltre gli stretti si osservano le disposizioni dell'art. 179 del Codice della Navigazione e dei primi tre commi dell'art. 181 del citato Codice.
3. Nel caso di eventi straordinari, di disarmo, di fermo pesca e di lavori a bordo che richiedono l'alaggio, alle unità di cui ai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione.

Capitolo 12 - DEGLI ADEMPIMENTI DELLE UNITA' DA DIPORTO, IVI INCLUSE QUELLE DIRETTE / PROVENIENTI A / DA PAESI "NON SCHENGEN"

Articolo 66 (Generalità)

1. Fatti salvi gli obblighi informativi di cui al regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 562, per i quali si fa rimando ai successivi articoli del presente Capitolo, sono esentate dagli adempimenti di arrivo e partenza le seguenti unità:
 - a. unità addette alla navigazione da diporto di ogni nazionalità;
 - b. unità addette alla navigazione da diporto dell'Unione europea destinate a uso commerciale, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, non trasportano più di dodici passeggeri.
2. Nel caso delle unità di cui alla lettera b) del comma precedente, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione, comunicano almeno due ore prima dell'ingresso in porto:
 - a. il nominativo dell'unità;
 - b. l'identificativo dell'unità;
 - c. l'ETA e l'ETD;
 - d. la lista dei passeggeri a bordo;
 - e. il nome del comandante e il ruolino di equipaggio;
 - f. il carico di rifiuti a bordo secondo le norme vigenti.

All'arrivo effettivo e alla partenza dell'unità, è comunicato altresì quanto segue:

- a. l'ATA e l'ATD;
 - b. il ruolino di equipaggio e la lista passeggeri, se variate rispetto a quanto già comunicato;
 - c. le previste certificazioni di sicurezza.
3. Nel caso delle unità addette alla navigazione da diporto di Paesi non europei destinate a uso commerciale, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione comunicano almeno due ore prima dell'ingresso in porto:
 - a. il nominativo dell'unità;
 - b. l'identificativo dell'unità;
 - c. l'ETA e l'ETD;
 - d. la lista dei passeggeri a bordo;
 - e. il nome del comandante e il ruolino di equipaggio;

f. il carico di rifiuti a bordo secondo le norme vigenti.

All'arrivo effettivo e alla partenza dell'unità, è comunicato altresì quanto segue:

a. l'A.T.A. e l'A.T.D.;

b. il ruolino di equipaggio e la lista passeggeri, se variate rispetto a quanto già comunicato;

c. le previste certificazioni di sicurezza.

4. Per le unità addette alla navigazione da diporto di Paesi non europei destinate a uso commerciale, gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti con le seguenti modalità:

a. il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione consegnano all'autorità marittima del primo porto nazionale di approdo, l'elenco dei successivi porti di scalo nazionali durante la vigenza delle spedizioni;

b. nel caso in cui l'unità scala esclusivamente porti nazionali, l'autorità marittima rilascia, dopo aver effettuato gli adempimenti di arrivo e partenza, le spedizioni della durata di un anno. In caso di avvicendamento del comandante dell'unità, le spedizioni non sono annuali e si applica quanto disposto dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.

5. Nel caso in cui le unità addette alla navigazione da diporto di Paesi non europei destinate a uso commerciale scalano l'ultimo porto nazionale con richiesta di spedizioni con destinazione «estero» o con destinazione generica «mare», le spedizioni non sono annuali e si applica quanto disposto dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo nulla innovano relativamente agli obblighi e controlli in materia di sicurezza della navigazione, polizia, ambiente, fisco e sanità nonché' agli obblighi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 relativamente alle unità da diporto destinate a uso commerciale.

7. Le comunicazioni di arrivo e partenza sopra citate sono assolte anche mediante l'Allegato Z.

Articolo 67

(Ulteriori adempimenti per le unità da diporto dirette / provenienti a / da paesi "NON SCHENGEN")

1. Le persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione da diporto proveniente da o diretta verso un porto situato in uno Stato Schengen, salvo disposizioni di dettaglio da parte delle Autorità Doganali Competenti, non devono essere sottoposte a verifiche in materia doganale e possono entrare in Porto a Porto Palo Menfi (Porto non sede di valico di frontiera).
2. Un'imbarcazione da diporto proveniente dall'esterno dello spazio senza controllo alle frontiere interne può entrare nel Porto di Porto Palo Menfi (Porto non sede di valico di frontiera) a condizione che vengano assolti preventivamente gli obblighi in materia di polizia doganale e si abbia a tal riguardo la prevista autorizzazione / Nulla Osta dell'Ufficio competente della Polizia di Frontiera.
3. Un'imbarcazione da diporto proveniente dall'esterno dello spazio senza controllo alle frontiere interne può entrare eccezionalmente in Porto a Porto Palo Menfi (Porto non sede di valico di frontiera), anche in assenza dell'avvenuto assolvimento delle formalità di cui al precedente comma, a condizione che si avvisi preventivamente la scrivente Autorità Marittima per essere a ciò autorizzati, avendo cura di indicare tutti i passeggeri presenti a bordo.
4. Nel caso di cui al precedente comma, la scrivente Autorità Marittima contatterà lo scalo della Polizia di Frontiera di Porto Empedocle, di Mazara del Vallo o comunque uno tra i valichi ufficiali di "frontiera esterna" o altro sorgitore annoverato quale valico di frontiera esterna, così come definito ai sensi della vigente normativa, al fine di riferire dell'arrivo dell'imbarcazione.

Articolo 68

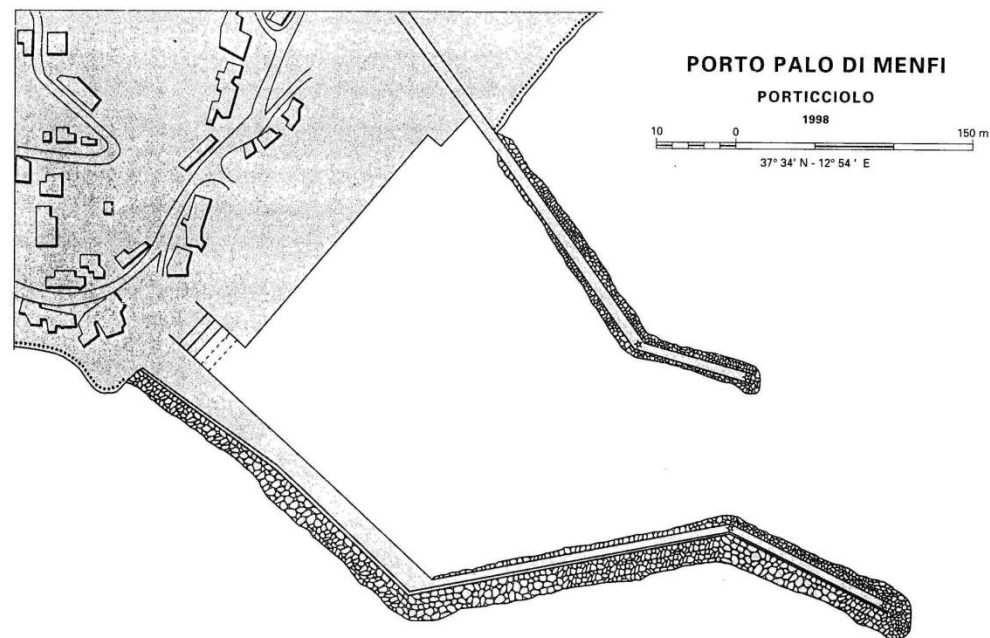
(Obblighi dei concessionari di darsene e sodalizi nautici)

1. I concessionari e/o gestori di sodalizi nautici, pontili, banchine etc., presenti nel Circondario Marittimo di Sciacca ed in Porto, qualora ricevano richieste di ormeggio / approdo presso le rispettive strutture, dovranno assicurarsi che, ricorrendo il caso del presente Capitolo, vengano assolte preventivamente le formalità qui indicate o, ad ogni modo, le disposizioni a ciò emanate dalle competente Autorità di Frontiera.

ELENCO ALLEGATI

Allegato A.	Porto di Porto Palo Menfi (AG).
Allegato B.	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
Allegato C.	Dichiarazione di Prosieguo Attività.
Allegato D.	Istanza rilascio autorizzazione per esercitare attività di compensatore di bussola.
Allegato E.	Comunicazione di disarmo unità navale.
Allegato F.	Comunicazione esito controlli unità in disarmo.
Allegato G.	Comunicazione di alaggio e varo a mezzo autogrù.
Allegato H.	Istanza di esecuzione di lavori con uso di fonti termiche a bordo di unità navali.
Allegato I.	Comunicazioni ingresso in Porto per unità non autorizzate al “porto base”.
Allegato J.	Istanza rilascio autorizzazione per la pesca non professionale in Porto.
Allegato K.	Pesca Sportiva in Porto – format di istanza autorizzazione.
Allegato L.	Domanda di accosto.
Allegato M.	Nota contenimento rifiuti.
Allegato N.	Nota di informazione arrivo.
Allegato O.	Dichiarazione di porto base.
Allegato P.	FAL 1 – Dichiarazione generale.
Allegato Q.	FAL 2 – Dichiarazione di carico.
Allegato R.	FAL 3 - Dichiarazione delle provviste di bordo.
Allegato S.	FAL 4 – Dichiarazione di effetti personali e merci dell’equipaggio.
Allegato T.	FAL 5 – Ruolo dell’equipaggio.
Allegato U.	FAL 6 – Lista Passeggeri.
Allegato V.	FAL 7 – Merci pericolose a bordo.
Allegato W.	Dichiarazione del raccomandatario marittimo.
Allegato X.	Dichiarazione integrativa di partenza.
Allegato Y.	Disponibilità fondi.
Allegato Z.	Formulario FAL per le unità addette al servizio locale.
Allegato AA.	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016

Allegato A.PORTO DI PORTO PALO MENFI (AG)



(Immagine a mero scopo illustrativo da non usare per la navigazione – consultare la documentazione ufficiale dello Stato)

Allegato B.SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO

ATTIVITA'

Pagina 1 di 2

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Il sottoscritto _____ nato il _____ a
_____ cittadinanza _____ residente a
_____ in _____ Via
_____ n° _____ Codice
Fiscale _____ in qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta
individuale/Società denominata _____ con sede a
_____ in Via _____ n° _____ Tel.
_____ Telefax _____ e-mail _____ partita I.V.A.
_____, P.E.C.
iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di _____.

COMUNICA

A codesta Autorità Marittima l'inizio delle seguenti attività commerciali:

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia (art.76 del D.P.R. 28/12/ 2000, n°445),

dichiara

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 di essere in regola:

- con gli adempimenti di cui all'art. 20 del Testo Unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30.06.1965, n°1124 e ss.mm.ii.;
- con le disposizioni previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 03.08.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Dichiaro, inoltre, di manlevare l'Amministrazione Marittima da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per danni a persone e/o cose che potrebbero derivare dall'esercizio delle medesime attività, nonché mi impegno, sin da ora, a non occupare aree demaniali marittime per lo svolgimento della attività in questione.

Allego alla presente comunicazione i sottoelencati elenchi:

- **Documento di identità del dichiarante (se non sottoscritto con firma digitale)**
- **Elenco degli eventuali collaboratori e/o dipendenti che dovranno operare nelle aree portuali.**
- **Elenco dei mezzi impiegati.**

_____ *località*

_____ *data*

FIRMA

.....

ELENCO COLLABORATORI E/O DIPENDENTI

[illegible]

ELENCO DEI MEZZI IMPIEGATI

[illegible]

Allegato C.DICHIARAZIONE DI PROSEGUO

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca

OGGETTO: Dichiarazione di prosieguo attività

Il sottoscritto _____ nato il _____ a
_____ cittadinanza _____ residente a
_____ in _____ Via
_____ n° _____ Codice
Fiscale _____ in qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta
individuale/Società denominata _____ con sede a
_____ in Via _____ n° _____ Tel.
_____ Telefax _____ e-mail _____ partita I.V.A.
_____, P.E.C.
iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di _____ .

COMUNICA

che intende proseguire l'attività di _____ per l'anno _____

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445),

dichiara

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, che nulla è variato nell'elenco dei collaboratori e/o dipendenti e nei mezzi utilizzati dall'impresa, nonché nei requisiti giuridici del sottoscritto rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività.

località

data

FIRMA
.....

Allegato D. ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARE ATTIVITÀ DI COMPENSATORE DI BUSSOLA

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

DI SCIACCA

cp-sciacca@pec.mit.gov.it

ucsciacca@mit.gov.it

(Allegare marca da bollo uso corrente)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in Via _____,

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per esercitare l'attività di "compensatore di bussola".

Al riguardo, sotto la propria responsabilità, dichiara:

A. di essere cittadino italiano (o di altri Stati dell'Unione Europea ⁽¹⁾);

B. di essere in possesso ⁽²⁾:

- del titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso;
- del titolo professionale marittimo di Capitano Superiore di Lungo Corso;
- dell'abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT;
- di aver conseguito il diploma di laurea nel cui iter formativo è stato compreso il superamento di un esame relativo al magnetismo terrestre e navale;

C. di aver eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni, di cui si allega la relativa documentazione;

D. essere iscritto nel Ruolo dei periti esperti – ai sensi del RD 20/09/1934, n. 2011 e del DM 29 dicembre 1979 – della Camera di Commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazione di bussole;

E. non aver procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica.

Si allega n. 1 marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.

Sciacca, _____

IL RICHIEDENTE

⁽¹⁾ Specificare lo Stato dell'Unione Europea

⁽²⁾ Depennare la voce non di interesse

Allegato E.COMUNICAZIONE DI DISARMO NAVE

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

DI SCIACCA

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____ via _____ cellulare _____

In qualità di armatore/Proprietario della nave denominata _____ iscritta al n° _____ del _____ di _____ ;

Perfettamente a conoscenza di tutte le disposizioni riportate nel vigente "**Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del Porto di Porto Palo Menfi**", emanato da codesto Comando

COMUNICA

che la predetta motonave sarà posta in disarmo nel Porto di Porto Palo Menfi al posto di ormeggio _____ a far data dal _____ per giorni / mesi _____ per la seguente motivazione _____

quantitativi e ubicazione dei prodotti combustibili, dei lubrificanti e di eventuali altri prodotti pericolosi (a rischio di incendio o di inquinamento) presenti a bordo: _____

Si indica/no il/i seguente/i nominativo/i che dovrà/dovranno garantire il servizio di guardiana, assicurando sotto la propria personale responsabilità la piena e completa osservanza delle disposizioni contenute nel predetto documento:

1. Sig. _____ nato a _____, residente in _____ via _____ reperibilità telefonica _____ iscritto al n° _____ delle matricole/registri _____ tenuti da _____ titolo professionale posseduto _____

2. Sig. _____ nato a _____, residente in _____ via _____ reperibilità telefonica _____ iscritto al n° _____ delle matricole/registri _____

tenuti da _____ titolo professionale posseduto _____

Dichiaro inoltre di:

- Aver preso nota di tutte le regole e prescrizioni riportate nel vigente Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del Porto di Porto Palo Menfi;
- mantenere in perfetto stato le condizioni della barca, assicurando contestualmente le condizioni di sicurezza e di stabilità della stessa al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità;
- mantenere a bordo la minima quantità di prodotti combustibili, dei lubrificanti e di eventuali altri prodotti pericolosi (che possano comportare rischio di incendio o di inquinamento);
- sono tenute prontamente idonee panne galleggianti e assorbenti, in misura compatibile con la lunghezza fuori tutto della nave, utilizzabili in caso di necessità;
- qualora il periodo stimato di disarmo sia superiore a 3 mesi, verranno preventivamente posizionate panne galleggianti in conformità al Regolamento sopra citato.

IL/DICHIARANTE/I / RICHIEDENTE

L'ARMATORE

Allegato F. COMUNICAZIONE ESITO CONTROLLI UNITÀ IN DISARMO

COMUNICAZIONE ESITO CONTROLLI UNITA' IN DISARMO

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

92019 – SCIACCA

cp-sciacca@pec.mit.gov.it

ucsciacca@mit.gov.it

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a
_____ in Via/Piazza _____ telefono _____ e-mail /
P.E.C. _____ in qualità di Responsabile dell'unità denominata _____
_____ iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM. & GG. / Matricole della Capitaneria
di Porto / Ufficio Circondariale Marittimo di _____ - T.S.L. _____ -
Lunghezza F.T. _____ in disarmo nel porto di Porto Palo Menfi dal _____ -
ormeggiata presso: _____ ;

COMUNICA

Ai sensi della vigente "Ordinanza di Polizia e Sicurezza Marittima Portuale del porto di Porto Palo Menfi", che il giorno _____ alle ore _____ ha provveduto alla verifica sulla sicurezza, l'idoneità degli ormeggi, lo stato di galleggiamento, nonché l'efficienza delle dotazioni essenziali di bordo e dei servizi di emergenza di bordo dell'unità in disarmo sopra descritta. L'esito dei predetti controlli

i. NON HA RISCONTRATO ALCUNA CRITICITA'

ii. HA RISCONTRATO LE SEGUENTI CRITICITA': _____

A tal fine dichiara:

- di essere a conoscenza delle norme contenute nella predetta Ordinanza
- di manlevare l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dagli interventi di controllo di cui alla presente comunicazione.

Sciacca, _____

IL DICHIARANTE

Allegato G.COMUNICAZIONE DI ALAGGIO E VARO A MEZZO AUTOGRÙ.

COMUNICAZIONE DI ALAGGIO E VARO A MEZZO AUTOGRÙ'

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

92019 – SCIACCA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via/Piazza _____ telefono _____ in qualità di Proprietario/Armatore/Comandante dell'unità denominata _____ iscritta al nr. _____ dei RR.NN.MM. e G.G./R.I.D. di – T.S.L. _____ dislocamento _____ lunghezza F.T. _____ larghezza _____ pescaggio _____, tipo di materiale di costruzione _____, potenza apparato motore _____

COMUNICA

Ai sensi della vigente "Ordinanza di Polizia e Sicurezza Marittima Portuale del porto di Porto Palo Menfi", che il giorno _____ alle ore _____ avranno inizio le operazioni di

ALAGGIO/VARO della seguente unità navale a cura della ditta: _____

A tal fine dichiara:

- che l'unità sarà depositata presso _____ (indicare, nei soli casi di alaggio, se in ambito portuale o all'esterno);
- che i lavori che l'unità dovrà effettuare sono _____
- di essere a conoscenza e di osservare le disposizioni contenute nella predetta Ordinanza;
- Di manlevare l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalle operazioni di cui alla presente comunicazione

Sciacca, _____

IL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI

Il sottoscritto _____
(indicare le generalità complete)

in qualità di _____ della Ditta _____, dichiara:

- di assumere la direzione tecnica delle operazioni di alaggio/varo dell'unità sopra indicata;
- che l'operazione di alaggio/varo verrà effettuata con idoneo mezzo di sollevamento in regola con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- che il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente e qualificato;
- di essere a conoscenza dell'"Ordinanza di Polizia e Sicurezza Marittima Portuale del porto di Porto Palo Menfi" e di attenersi alle disposizioni in essa contenute
- di manlevare l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalle operazioni di cui alla presente comunicazione

FIRMA

Allegato H. ISTANZA DI ESECUZIONE DI LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DI UNITÀ NAVALI

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI SCIACCA

(Allegare marca da bollo uso corrente)

Oggetto: Richiesta nulla osta per lavori con uso di fonti termiche a bordo di nave.-

A. Richiedente		In qualità di						
B. Esecutore dei lavori	Indicare Ditta / nome e qualifica personale di bordo	Sede						
		Contatti						
	Responsabile operazioni (nominativo e qualifica)							
C. Dati Nave	Tipo/ nome/ nazionalità/ IMO - N° iscrizione							
	Comandante/Agenzia Marittima							
	Personale di bordo responsabile							
	Accosto e modo d'ormeggio	Banchina	Lato DX	Lato SX	Prua	Poppa		
	Tipo e quantità di carico imbarcato							
	Presenza di merce pericolosa	SI		NO				
	Se SI indicare tipo, quantità e disposizione							
D. Tipologia di lavori	Fonte termica utilizzata (barrare la voce)	Fiamma ossidrica	Saldatura elettrica ad arco	Miscela ossi acetilene	Altro (breve descrizione)			
	Tipologia dei lavori (descrizione sommaria)							
	Categoria di lavori attestata dal Chimico di porto (barrare la voce)	☐ Allegato B (procedura semplificata)		☐ Allegato C (procedura ordinaria)				
	Locali in cui si opera							
	Data/ora inizio lavori			Data/ora fine lavori				
E. Vigilanza antincendio	Indicare personale incaricato ed estremi attestato idoneità (almeno n° 2 persone)							
F. Allegati (barrare la voce dei documenti allegati)	Altri documenti		Nota armatore/ Dichiarazione	Documento di sicurezza	Certificato di non pericolosità	Certificato "gas free" (solo per lavori di taglio)	Parere Vigili del Fuoco	Parere A.S.L.
Note:								

SI RICHIEDE NULLA OSTA E SI DICHIARA

- Di osservare le vigenti disposizioni di legge e quelle riportate nel "Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del Porto di Porto Palo Menfi", emanato da codesto Comando;

2. Di osservare ogni ulteriore prescrizione riportata nel N.O. o nella certificazione del chimico del Porto;
3. Che il personale di bordo è stato correttamente informato sulle tipologie di lavoro da svolgere, a norma delle disposizioni di legge e del “Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del Porto di Porto Palo Menfi (AG)”, emanato da codesto Comando;
4. Che si manleva l’Autorità Marittima da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose e / o persone derivante dalle operazioni in parola.

Inserire data e luogo

IL RICHIEDENTE

Allegato I. COMUNICAZIONI INGRESSO IN PORTO PER UNITÀ NON AUTORIZZATE AL “PORTO BASE”

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

cp-sciacca@pec.mit.gov.it

ucsciacca@mit.gov.it

Il sottoscritto, _____, nato a _____,
residente in _____ Via _____,
in qualità di Comandante/Armatore/Proprietario dell'unità da pesca
denominata _____, iscritta al n° _____
dei/le _____ di _____, tipo licenza
di pesca _____ n° _____, avente lunghezza
f.t. _____ e pescaggio _____ recapito
telefonico _____ perfettamente a conoscenza delle disposizioni,
normative e delle regole di comportamento contenute nel vigente “**Regolamento di sicurezza, di
polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del Porto di Porto Palo Menfi (AG)**” emanate
da codesto Comando:

COMUNICA

che il motopeschereccio sopracitato farà ingresso nel porto di Porto Palo Menfi in data
_____ presumibilmente dalle ore _____ alle ore _____
per effettuare le seguenti operazioni (indicare il motivo):

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

Al termine delle predette operazioni, comunque entro le 8 ore dall'ingresso, lascerà il porto per il
proseguimento delle proprie attività, salvo condizioni meteo avverse.

ARMATORE/COMANDANTE/RICHIEDENTE

Allegato J. ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE AL "PORTO BASE"

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI SCIACCA

cp-sciacca@pec.mit.gov.it

(Allegare marca da bollo uso corrente)

Il sottoscritto, _____, nato a _____,
residente in _____ Via _____
_____, in qualità di Comandante/Armatore/Proprietario dell'unità da pesca
denominata _____, iscritta al n° _____
dei/lle _____ di _____ perfettamente a
conoscenza delle disposizioni, normative e delle regole di comportamento contenute nel vigente
**"Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del Porto di
Porto Palo Menfi (AG)"** emanate da codesto Comando:

DICHIARA QUALE PORTO BASE

il porto di Porto Palo Menfi, in quanto la predetta unità eserciterà l'attività di pesca nelle acque del
mare ricadenti nella vostra giurisdizione a decorrere dal _____
fino al _____.

Si indica/no il/i seguente/i nominativo/i del/i marittimo/i che dovrà/dovranno garantire il servizio di
guardiania, assicurando sotto la propria personale responsabilità la piena e completa osservanza
delle disposizioni contenute nel Regolamento soprarichiamato:

Sig. _____, nato a _____, residente in
_____ Via _____, reperibilità telefonica
_____, iscritto al n° _____ delle matricole/registri tenuti da
_____, titolo professionale posseduto
_____.

Sig. _____, nato a _____, residente in
_____ Via _____, reperibilità telefonica
_____, iscritto al n° _____ delle matricole/registri tenuti da
_____, titolo professionale
posseduto _____.

Il/i sopracitati/i dichiara/dichiarano di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni
contenute nel **"Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi
del Porto di Porto Palo Menfi (AG)"** e dichiara/no, altresì, di accettare l'incombenza e l'onore del
servizio di guardiania a bordo della predetta unità navale.

ARMATORE/COMANDANTE/RICHIEDENTE

Allegato K.PESCA SPORTIVA IN PORTO – FORMAT DI ISTANZA AUTORIZZAZIONE

All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

DI SCIACCA

cp-sciacca@pec.mit.gov.it

Allegare marca da bollo uso corrente

Il sottoscritto, _____, nato a _____,
residente in _____ Via _____,
cellulare _____, perfettamente a conoscenza delle disposizioni, normative e delle
regole di comportamento contenute nel vigente "**Regolamento di sicurezza, di polizia portuale,
marittima e dei servizi marittimi del Porto di Porto Palo Menfi (AG)**" emanate da codesto
Comando:

CHIEDE

il rilascio del permesso per la pesca sportiva in Porto per l'annualità _____

Dichiaro:

- Prima di ogni accesso in Porto, prenderò visione di eventuali informazioni di rilievo o modifiche alla sopra riportata ordinanza sul sito internet istituzionale di codesto Comando.
- Di aver preso visione e perfetta conoscenza delle norme previste dall'Ordinanza di che trattasi (riguardanti sia i comportamenti per la circolazione a mezzo veicolo – a titolo non esaustivo, regole di comportamento e circolazione stradale, divieti, limiti di velocità, aree adibite a sosta, divieti di parcheggio "a ciglio banchina", etc. - che quelli generali riguardanti le attività lavorative e regole di comportamento connesse al porto di Porto Palo Menfi).
- di manlevare l'Autorità Marittima o la Regione siciliana da ogni danno, di qualunque tipologia e causa, dovesse occorrere al proprio mezzo durante la sosta.
- di assumermi la responsabilità per danni causati dal proprio comportamento.

ARMATORE/COMANDANTE/RICHIEDENTE

Allegato L.DOMANDA DI ACCOSTO

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI

SCIACCA

itsck.nsw@mit.gov.it

DOMANDA DI ACCOSTO

Il sottoscritto _____,

☐ comandante ☐ armatore ☐ agente raccomandatario (barrare voce non interessata) della nave avente le seguenti caratteristiche:

▪ Nome della nave:	
▪ Numero IMO:	
▪ Bandiera:	
▪ Call Sign:	
▪ MMSI	
▪ Porto e n° d'iscrizione:	
▪ Gross Tonnage – Net tonnage	
▪ Lunghezza fuori tutto	
▪ Larghezza fuori tutto	
▪ Pescaggio vuota (prora – poppa)	
▪ Pescaggio piena carico (prora – poppa)	
▪ N° persone d'equipaggio:	
▪ Porto di provenienza	
▪ Nome e sede dell'armatore	

CHIEDE

L'ormeggio della medesima nave per il giorno _____ alle ore _____

presso la banchina _____ per effettuare

Luogo _____ data _____

Il richiedente

Allegato M. NOTA CONTENIMENTO RIFIUTI

INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO

All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI
SCIACCA
To SCIACCA HARBOUR OFFICE
Sezione T.A.O. - Technical Department

Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

1. DATI DELLA NAVE

1.1. Nome della nave:		1.5. Proprietario o operatore:		
1.2. Numero IMO:		1.6. Lettere o numero di identificazione: Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):		
1.3. Stazza lorda:		1.7. Stato di bandiera:		
1.4. Tipo di nave:	Petroliera Nave da carico di altro tipo	Chimichiera Nave passeggeri	Portarinfuse Ro-ro	Container Altro (specificare)

2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO

2.1. Luogo/nome del terminal:	2.6. Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti:
2.2. Data e ora di arrivo:	2.7. Data dell'ultimo conferimento:
2.3. Data e ora di partenza:	2.8. Porto di conferimento successivo:
2.4. Ultimo porto e paese di scalo:	2.9. Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante):
2.5. Porto o paese successivo di scalo (se noto):	

2. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI E CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Tipo	Rifiuti da conferire (m ³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)
------	--	---	--	---	---

MARPOL allegato I — Idrocarburi					
Acque oleose di sentina					
Residui oleosi (fanghi)					
Acque oleose di lavaggio delle cisterne					
Acque di zavorra sporche					
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne					
Altro (specificare)					
Tipo	Rifiuti da conferire (m ³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)
MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS) ¹					
Sostanza di categoria X					
Sostanza di categoria Y					
Sostanza di categoria Z					
OS – Altre sostanze					
MARPOL allegato IV — Acque reflue					
MARPOL allegato V — Rifiuti solidi					
A. Plastica					
B. Rifiuti alimentari ²					
C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)					
D. Olio da cucina					

E. Ceneri prodotte dagli inceneritori					
F. Rifiuti operativi					
G. Carcasse di animali					
H. Attrezzi da pesca					
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche					
J. Residui del carico ³ (dannosi per l'ambiente marino)					
K. Residui del carico ⁴ (non dannosi per l'ambiente marino)					
MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico					
Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze ⁵					
Residui della depurazione dei gas di scarico					
Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL					
Rifiuti accidentalmente pescati					

1. Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta.
2. Indicare i quantitativi specificando la provenienza (UE o Extra-UE)

Note

1. Tali informazioni devono essere usate per i controlli da parte dello Stato di approdo (PSC) e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883
3. Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.
4. Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco
5. Derivanti dalle normali attività di manutenzione a bordo.

Data _____ Ora _____
Date Time

Firma
Signature

Allegato N.NOTA DI INFORMAZIONE ARRIVO



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI SCIACCA

ALTRE INFORMAZIONI AD USO DELL'AUTORITA' MARITTIMA

Other information for Maritime Authority

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO – PRATICA DI ARRIVO Reserved to Office – Arrival	
Ricevuta il _____ Alle ore _____ N _____ registro ARRIVI (timbro e firma dell' Autorità marittima)	TRIBUTI SPECIALI PAGATI: ▪ Euro 5,16 ▪ Euro 30,99 ▪ Euro 61,97 ▪ Euro 123,95 Attestazione N. _____ Del _____ (Timbro e Firma dell'Autorità Marittima)

1.	NOME NAVE – Ship's name		Nominativo Internaz. – Call Sign		IMO Number
2.	Bandiera - Flag	Porto Iscrizione – Port Registry	Matricola n° - Official number		Tipo di nave – Type of ship
3.	Tonnellate stazza lorda – Gross Tonnage		Tonnellate stazza netta – Net Tonnage		
4.	Nome armatore – Ship Owner		Nazionalità e indirizzo – Nationality and address		
5.	Carico a bordo – Cargo on board		Tipo di carico – Type of cargo		Merci pericolose – Dangerous goods
6.	Carico da sbarcare – Cargo to discharge		Tipo di carico – Type of cargo		Merci pericolose – Dangerous goods
7.	Carico da sbarcare sopra Coperta – Cargo to discharge		Tipo di carico – Type of cargo		
8.	Passeggeri a bordo – Passengers on board		Passeggeri da sbarcare – Passengers to landing		
9.	Arrivo (data/ora) – Arrival (date/time)		Provenienza (luogo/data) – Last port call (name/date)		Prevista partenza – expected departure
10.	Posizione della nave in porto – Harbour Ship's position		▪ HAZMAT N° (se necessario – if necessary):		
11.	Tassa di ancoraggio – Anchorages duties		Sopratassa - Overduties		
	Pagata a - paid at	In data - on date	Scadenza - valid until		
	Totale € - Total €	Bolletta - Number	Tipo tassa - Type	Totale € - Total €	Bolletta - Number
					Tipo - Type
▪ Specificare se 12 mesi o 30gg. Stato/Estero, se Approdo o Transhipment. I specify if duties is annual or 30 days State/International, if overduties is on touch or Transhipment					
12.	Evento straordinario o avaria – Extraordinary event or damage (*): (*) Se presente allegare la denuncia di evento straordinario e/o estratto dal giornale nautico 2^ parte. If present remember to attached declaration about extraordinary event and/or copy of log book.				
13.	Nome e Cognome del Comandante, dell'agente o del funzionario autorizzato – Name and Surname of master, authorized agent or officer				

14.	Data/date	Firma del Comandante, dell'agente o del funzionario autorizzato – <i>Signature by master, authorized agent or officer</i>

SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELL'AUTORITA' MARITTIMA

PAGINA RISERVATA AI CERTIFICATI E DOCUMENTI DI BORDO
Document and certificate

	Tipo di certificato – <i>Type of Certificate</i>	Rilasciato a <i>Issued at</i>	Il <i>on</i>	Visita annuale <i>annual</i>	Valido fino <i>Valid until</i>
15.	Certificato di sicurezza per navi passeggeri <i>Passenger ship safety certificate</i>				
16.	Certificato di sicurezza costruzioni per navi da carico <i>Cargo ship safety construction certificate</i>				
17.	Certificato di sicurezza dotazioni navi da carico <i>Cargo ship safety equipment certificate</i>				
18.	Certificato sicurezza RT/RTF per navi da carico <i>Cargo ship safety RT/RF certificate</i>				
19.	Certificato di bordo libero <i>Load line certificate</i>				
20.	Deratizzazione/Esenzione <i>Derating/exemption</i>				
21.	Se nave Ro Ro o HSC da passeggeri di linea (D.L.28/01) <i>If Ship is regular RoRo ferry or HSC passenger service:</i>				
22.	ISSC (<i>International Ship Security Certification – ISPS Code</i>)				
23.	D.O.C. (<i>Document of Compliance</i>)				
24.	S.M.C. (<i>Safety Managment Certificate</i>)				
25.	I.O.P.P. (<i>International oil prevention pollution</i>)				
26.	P.S.C. (<i>Port State Control</i>)				
27.	Minimum Safe Manning Document.				
28.					
29.					

Per le sole navi italiane – *Concerning Italian Ship only*

					Rilasciato a	il	Note/Visita	Scadenza
30.	Certificato di classe/navigabilità							
31.	Certificato di idoneità/annotazioni di sicurezza							
32.	Visita tecnico/sanitaria							
33.	Visita servizi di bordo							
34.	Assicurazione equipaggio						///	
35.	Ruolo Equipaggio n°		Serie				///	

Data / date :

Il Comandante, agente o funzionario
Signature by master, authorized agent or officer

SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELL'AUTORITA' MARITTIMA

Allegato O.DICHIARAZIONE DI PORTO BASE

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI

SCIACCA

itsck.nsw@mit.gov.it

DICHIARAZIONE DI PORTO BASE

Il sottoscritto _____,
in qualità di armatore della seguente nave:

▪ Nome della nave:	
▪ Numero IMO:	
▪ Bandiera:	
▪ Call Sign:	
▪ MMSI	
▪ Porto e n° d'iscrizione:	

DICHIARA

Il porto di _____ quale porto base, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 17/04/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto sopra si assicura l'effettuazione delle formalità di ammissione a pratica e di partenza previste dagli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione.

_____, _____

Luogo

data

Il dichiarante

Allegato P.FAL 1 DICHIARAZIONE GENERALE

IMO GENERAL DECLARATION Dichiarazione generale (IMO FAL Form 1)

		☐ Arrival	☐ Departure
1.1 Name and type of ship		1.2 IMO number	
1.3 Call sign		1.4 Voyage number	
2. Port of arrival/departure		3. Date and time of arrival/departure	
4. Flag State of ship	5. Name of master	6. Last port of call/Next port of call	
7. Certificate of registry (Port; date; number)		8. Name and contact details of ship's agent	
9. Gross tonnage	10. Net tonnage		
11. Position of the ship in the port (berth or station)			
12. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be discharged)			
13. Brief description of the cargo			
14. Number of crew	15. Number of passengers	16. Remarks	
Attached documents (indicate number of copies)			
17. Cargo Declaration	18. Ship's Stores Declaration		
19. Crew List	20. Passenger List	21. The ship's requirements in terms of waste and residue reception facilities	
22. Crew's Effects Declaration (only on arrival)	23. Maritime Declaration of Health (only on arrival)		
24. Date and signature by master, authorized agent or officer			

For official use

Allegato Q.FAL 2 – DICHIARAZIONE DI CARICO

IMO CARGO DECLARATION

Dichiarazione di carico

(IMO FAL Form 2)

			Arrival		Departure	Page Number
1.1 Name of ship		1.2 IMO number				
1.3 Call sign		1.4 Voyage number				
2. Port where report is made		3. Flag State of ship				
4. Name of master		5. Port of loading/Port of discharge				
B/L No. *	6. Marks and Numbers	7. Number and kind of packages; description of goods, or, if available, the HS Code		8. Gross weight		9. Measurement
10. Date and signature by master, authorized agent or officer						

* Transport document number. Also state original ports of shipment in respect to goods shipped on multimodal transport document or through bills of lading.

Allegato R.FAL 3 – DICHIARAZIONE DELLE PROVVISIE DI BORDO

IMO SHIP'S STORES DECLARATION

Dichiarazione delle provviste di bordo

(IMO FAL Form 3)

			Arrival		Departure	Page Number
1.1 Name of ship		1.2 IMO number				
1.3 Call sign		1.4 Voyage number				
2. Port of arrival/departure		3. Date of arrival/departure				
4. Flag State of ship		5. Last port of call/Next port of call				
6. Number of persons on board		7. Period of stay				
8. Name of article	9. Quantity	10. Location on board			11. Official use	
12. Date and signature by master, authorized agent or office						

Allegato S.FAL 4 DICHIARAZIONE DI EFFETTI PERSONALE E MERCI DELL'EQUIPAGGIO

IMO CREW'S EFFECTS DECLARATION **Dichiarazione effetti personali e merci dell'equipaggio** (IMO FAL Form 4)

				Page Number
1.1 Name of ship			1.2 IMO number	
1.3 Call sign			1.4 Voyage number	
2. Flag State of ship				
3. No.	4. Family name, given names	5. Rank or rating	6. Effects ineligible for relief from customs duties and taxes or subject to prohibitions or restrictions*	7. Signature
8. Date and signature by master, authorized agent or officer				

* e.g., wines, spirits, cigarettes, tobacco, etc.

Allegato T.FAL 5 - RUOLO DELL'EQUIPAGGIO

IMO CREW LIST Ruolo dell'equipaggio (IMO FAL Form 5)

					Arrival		Departure	Page Number
1.1 Name of ship				1.2 IMO number				
1.3 Call sign				1.4 Voyage number				
2. Port of arrival/departure				3. Date of arrival/departure				
4. Flag State of ship				5. Last port of call				
6. No.	7. Family name, given names	8. Rank or rating	9. Nationality	10. Date and place of birth	11. Nature and number of identity document			
12. Date and signature by master, authorized agent or officer								

Allegato U.FAL 6 – LISTA PASSEGGERI

IMO PASSENGER LIST

(IMO FAL Form 6)

						Arrival		Departure	Page Number
1.1 Name of ship			1.2 IMO number			1.3 Call sign			
1.4 Voyage number		2. Port of arrival/departure		3. Date of arrival/departure			4. Flag State of ship		
5. Family name, given names	6. Nationality	7. Date and place of birth	8. Type of identity or travel document	9. Serial number of identity or travel document	10. Port of embarkation	11. Port of disembarkation	12. Transit passenger or not		
13. Date and signature by master, authorized agent or officer									

Allegato V.FAL 7 - MERCI PERICOLOSE A BORDO

IMO DANGEROUS GOODS MANIFEST

(IMO FAL Form 7)

(As required by SOLAS 74, chapter VII, regulations 4.5 and 7-2.2, MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4.3 and chapter 5.4, paragraph 5.4.3.1 of the IMDG Code)

												Page Number	
1.1 Name of ship				1.2 IMO number				1.3 Call sign					
1.4 Voyage number			2. Flag State of ship			3. Port of loading			4. Port of discharge				
5. Booking/ Reference Number	6. Marks & Numbers Container Id. No(s). Vehicle Reg. No(s).		7. Number and kind of packages	8. Proper Shipping Name	9. Class	10. UN No.	11. Packing Group	12. Subsidiary Risk(s)	13. Flashpoint (in °C.c.c.)	14. Marine Pollutant	15. Mass (kg) Gross/Net	16. EmS	17. Stowage position on board
Additional information													
18.1 Name of master							19.1 Shipping Agent						
18.2 Place and date							19.2 Place and date						
Signature of master							Signature of Agent						

Allegato W. DICHIARAZIONE DEL RACCOMANDATARIO MARITTIMO

Spett.le

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

DI SCIACCA

Ufficio Armamento e Spedizioni

Luogo/data, _____

MANDATO DI RAPPRESENTANZA

Il sottoscritto _____ iscritto al N° _____ dell'elenco dei
Raccomandatori Marittimi presso la CCIAA di _____, operante nel porto di
_____ come Raccomandario Marittimo della:

- M/n _____
- Bandiera _____

Dichiara ai sensi dell'Art.3 della Legge 4.4.1977 N° 135 di aver ricevuto il proprio
mandato dall'Armatore: _____ con sede in

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti,

Agenzia Marittima:

Firma:

Allegato X.DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI PARTENZA



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SCIACCA

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI PARTENZA ADDITIONAL DECLARATION OF DEPARTURE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO – PRATICA DI PARTENZA Reserved to Office – Departure	
Ricevuta il _____ Alle ore _____ N _____ registro PARTENZE N _____ registro ARRIVI (timbro e firma dell' Autorità marittima)	(ART.179 CODICE DELLA NAVIGAZIONE) (ART.179 CODE OF NAVIGATION) (Eventuale) Rivisto Partire Timbre e firma dell'Autorità Marittima

1.	NOME NAVE – Ship's name	Nominativo Internaz. – Call Sign		IMO Number
2.	Bandiera - Flag	Porto Iscrizione – Port Registry	Matricola n° - Official number	Tipo di nave – Type of ship
3.	Nome Armatore – Ship Owner		Nazionalità e indirizzo – Nationality and address	
4.	Carico a bordo – Cargo on board	Tipo di carico – Type of cargo		Merci pericolose – Dangerous goods
5.	Carico imbarcato – Cargo loaded	Tipo di carico – Type of cargo		Merci pericolose – Dangerous goods
6.	Carico imbarcato sopra coperta – Cargo loaded on Deck	Tipo di carico – Type of cargo		
7.	Passeggeri in transito – Passengers in transit	Passeggeri imbarcati – Passengers embarked		
8.	Prevista partenza – Expected departure	Destinazione – Next port of call	Arrivo (data/ora) – Arrival (date/time)	
9.	• HAZMAT N° (se necessario – if necessary)			

10.	Dichiarazione del Comandante – Captain's declaration DICHIO di aver adempiuto ad ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. <i>I hereby DECLARE having fulfilled all safety, police, sanitary, fiscal, customs, contractual and statistic obligations</i> Dichio di essere a conoscenza degli avvisi ai naviganti vigenti per le zone di mare attraverso le quali la nave al mio comando si troverà a navigare. <i>I hereby DECLARE to be aware of all notice to mariners concerning waters where vessel under my command will navigate.</i> Dichio che la nave risponde ai prescritti criteri di stabilità e di assetto previsti dalla SOLAS'74 – Cap.II-I, parte B, Reg.8, para. 7.4. <i>I hereby DECLARE that stability and trimming of ship are in agreement with requirements of SOLAS'74, Chap.II-I, rule 8 para.7.4.</i>
-----	---

11.	Nome e Cognome del Comandante – Name and surname fo the Master	
12.	Data/date	Firma del Comandante – Master's signature

13.	SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELL'AUTORITA' MARITTIMA:
-----	---

Allegato Y.DISPONIBILITÀ FONDI

Spett.le

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

DI SCIACCA

Ufficio Armamento e Spedizioni

Luogo/data, _____

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' FONDI

Il sottoscritto _____, iscritto al N° _____ dell'elenco dei
Raccomandatari Marittimi presso la CCIAA di _____, operante nel
Portodi _____ come Raccomandatario Marittimo della:

- M/n _____
- Bandiera _____

Dichiara ai sensi dell'Art.3 della Legge 4. 4. 1977 N° 135 di avere la disponibilità
nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento
delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave citata
nel porto di _____.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti,

Agenzia Marittima:

Firma:

Allegato Z.FAL PER LE UNITÀ ADDETTE AL SERVIZIO LOCALE



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI SCIACCA

FORMULARIO FAL DEGLI ADEMPIMENTI DI ARRIVO E PARTENZA DELLE UNITA' ADDETTE AI SERVIZI LOCALI, ALLA PESCA PROFESSIONALE, ALL'ACQUACOLTURA, ALLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO O DI USO PRIVATO O IN CONTO PROPRIO, NONCHE' DELLE UNITA' ADIBITE A SERVIZI PARTICOLARI

☐

ARRIVO

☐

PARTENZA

1. Nome e descrizione della nave		2. Porto di arrivo/partenza	3. Data e ora di arrivo/partenza
4. Nazionalità della nave	5. Nome del comandante	6. Porto di provenienza/destinazione	
7. Dati di iscrizione		8. Nome indirizzo dell'agente marittimo	
9. Stazza lorda	10. Stazza netta		
11. Posizione della nave nel porto (posto di ormeggio/ancoraggio)			
12. Numero membri equipaggio	13. Numero passeggeri		
Documenti allegati		14. Osservazioni	
15. Lista equipaggio	16. Lista passeggeri		
		21. Data e firma del comandante, agente o funzionario delegato	

Allegato AA. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

 **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016**

Chi tratta i tuoi dati personali?

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –Guardia Costiera con sede a Roma in Viale dell'Arte 16; è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali?

Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel quadro delle finalità amministrative.

Rientrano tra le finalità amministrative tutti i compiti ed i servizi d'istituto attribuiti per legge alle articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quali il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino, il rilascio delle patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di mare, nonché l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi.

Come trattiamo i tuoi dati personali?

I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità con le istruzioni ricevute sempre e solo nell'ambito delle finalità indicate nell'informativa, nonché da soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità?

Quando è necessario, cioè quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge, il titolare raccoglie il tuo consenso facoltativo, esplicito e separato. Ciò avviene per:

- * svolgere attività di comunicazione istituzionale;
- * rilevare la qualità dei servizi;
- * svolgere indagini statistiche.

Con chi vengono condivisi i dati personali?

I tuoi dati possono essere comunicati alle altre amministrazioni pubbliche che condividono con il titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l'obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi pubblicamente, se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con privati a fini di marketing.

Come garantiamo i tuoi diritti?

Per l'esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali inviando una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it allegando una copia di un documento di identità ed impiegando gli appositi moduli predisposti a tal fine. Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite pec all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una comunicazione scritta indirizzata al titolare.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'[informativa completa](#) nel sito web www.guardiacostiera.gov.it/privacy

Il/i sottoscritto/i:

in esito all'istanza / richiesta di

allegata al presente modulo, dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportati nella presente pagina.

Sciacca, _____